



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)  
e dal Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)  
e con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2019**

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

*L'analisi tecnico-normativa, l'analisi di impatto della regolamentazione (articolo 3) e la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (articoli 1, 2, 4 e 5), relative al decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22 luglio 2019 e si intendono inserite nell'A.S. 1374 dopo la relazione tecnica, da pag. 13.*

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

**PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*****I. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il decreto-legge in esame consta di sei articoli e interviene su specifici aspetti di alcune materia di competenza di questa Amministrazione.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di personale delle Fondazioni lirico- sinfoniche, intervento peraltro necessitato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 2015. Le misure in esso contenute sono rivolte a un numero esiguo di destinatari afferendo ad una determinata categoria di lavoratori e in misura limitata nel tempo. La norma, anche a causa delle specificità delle attività lirico-sinfoniche e delle corrispondenti programmazioni artistiche, mira a garantire la prosecuzione delle attività delle fondazioni adeguando il sistema nazionale relativo al lavoro a tempo determinato con le norme dell'Unione europea. La norma rende pertanto possibile il ricorso alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a quarantotto mesi, senza che a ciò consegua l'obbligo di assunzione. La stessa norma esplicita inoltre le modalità di assunzione di personale a tempo indeterminato e di determinazione della pianta organica, nonché di stabilizzazione del personale.

L'articolo 2 è riferito all'utilizzo di risorse già a disposizione di questa Amministrazione, rispettivamente nel Fondo speciale di parte corrente di cui alla TABELLA A e nel fondo speciale di parte capitale - Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla TABELLA B, allegate alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, individuando specifiche finalizzazioni, come illustrato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica del decreto.

L'articolo 3 concerne misure nel settore del cinema e dell'audiovisivo. La norma, sotto un primo profilo interviene a rimodulare le percentuali e le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione e investimento per la promozione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane, senza però modificare il sistema complessivo dettato dal d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 204, ma, al contrario, solo rideterminando scadenze e quote. Al riguardo, si consideri anche che la disciplina di interesse, recata dal citato d.lgs., non è ancora divenuta operativa, poiché non sono stati adottati tutti i necessari provvedimenti attuativi e, dunque, lo diverrà con le modificazioni introdotte dal presente decreto, con effetto su tutti gli operatori del mercato.

Sotto un secondo profilo, la norma pone rimedio alla impossibilità, che si è verificata, di costituire la Commissione per la classificazione delle opere cinematografica (e delle eventuali sottocommissioni) prevista dal d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, cambiando la composizione della medesima, con riguardo alla componente con profilo professionale "sociologo". Articolando diversamente la composizione, si potrà verosimilmente costituire la Commissione in tempi brevi, rendendo dunque davvero operativa la disciplina in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Il terzo profilo è relativo agli esperti di cui articolo 26, comma 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220: la misura è finalizzata a incrementarne il numero, con ciò consentendo all'Amministrazione di avvalersi dell'imprescindibile supporto di un numero più elevato di esperti, in particolare nell'esame e nella valutazione dei progetti speciali ammessi a contributo ministeriale.

L'articolo 4 mira ad escludere la categoria dello "spettacolo viaggiante" dagli spettacoli che dal 1 luglio 2019 saranno sottoposti all'obbligo di utilizzare titoli di accesso nominali. Nell'ultima legge di Bilancio, un emendamento del deputato Battelli ha infatti inserito, al fine di contrastare il fenomeno del bagarinaggio/secondary ticketing, l'obbligo di biglietto nominale per gli spettacoli organizzati in locali di capienza superiore ai 5000 spettatori. I parchi divertimento, che rientrano nella categoria dello spettacolo viaggiante, hanno spesso capienze superiori alle 20.000 e sono quindi attualmente soggetti alla suddetta norma; tuttavia il fenomeno del secondary ticketing non coinvolge tale settore e pertanto non si ravvisa la necessità di applicarvi la nominalità del biglietto che determinerebbe oneri rilevanti a carico degli operatori.

L'articolo 5 mira ad accelerare le procedure dirette alla stipula di appalti per la realizzazione dei servizi, nonché per le forniture e i lavori strumentali all'evento FIFA euro 2020 che avrà luogo anche nella capitale. In particolare è prevista la possibilità che Roma Capitale nomini un apposito commissario al fine di svolgere le funzioni di stazione appaltante sostituendosi agli organi del Comune, secondo un modello già di recente adottato per le Universiadi 2019. Tale disposizione si rende necessaria al fine di consentire l'accelerazione delle procedure e le deroghe ad una serie di norme nazionali, pur tuttavia nel rispetto della normativa europea.

## 2. *Analisi del quadro normativo nazionale.*

### *(Articolo 1)*

- direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 29 giugno 1999, in particolare accordo quadro concluso il 18 marzo 1999, clausola 5, n. 1, lett. a), b);
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
- decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91;
- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- decreto legislativo n. 75 del 2017, n. 75

### *(Articolo 2)*

- legge 662 del 1996
- 

### *(Articolo 3)*

- legge n. 161 del 1962
- dPR n. 2029 del 1963
- decreto legislativo n. 177 del 2005;
- legge 14 novembre 2016, n. 220;
- decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;
- decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204

### *(Articolo 4)*

- legge 11 dicembre 2016, n. 232.

### 3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento incide sui seguenti atti normativi:

#### (Articolo 1)

d.lgs. n. 81 del 2015:

- articolo 29 del con l'aggiunta dei commi 3 bis e 3 ter;

decreto legislativo 1996, n. 367:

- articolo 22 del con la sostituzione del comma 2 e l'aggiunta dei commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies 2 septies, 2 octies, 2 novies, 2 decies;

decreto-legge n. 91 del 2013:

- articolo 11, comma 19 del con la modifica del primo periodo e la soppressione del dodicesimo periodo;

decreto-legge n. 64 del 2010:

- articolo 3 con l'abrogazione dei commi 5 e 5 bis

#### (Articolo 3)

decreto legislativo n. 177 del 2005

articolo 44 bis con la modifica dei commi 1, 2, 3,4;

articolo 44 ter con:

- la modifica del comma 1 lettere a) e b),
- l'introduzione del comma 1 bis e 1 ter;
- la modifica del comma 2 primo periodo, la soppressione delle lettere a) b) e c) e l'aggiunta del periodo finale;
- la modifica del comma 3, alinea e la soppressione delle lettere a) e b);
- l'aggiunta del comma 3 bis;
- la modifica del comma 4 con la sostituzione delle lettere a), b) e c);
- l'aggiunta del comma 4 bis;
- la modifica del comma 5;

articolo 44 quater con:

- la modifica del comma 1, lettera a) cui si aggiunge il periodo finale e la sostituzione della lettera b);
- l'introduzione dei commi 1 bis e 1 ter;
- la modifica del comma 2;
- la modifica del comma 4;
- la sostituzione del comma 5;
- la modifica del comma 6

articolo 44 quinquies con:

- la modifica del comma 3;
- con l'introduzione dei commi 3 bis, 3 ter

articolo 44 sexies con:

- la modifica dei commi 1, 3 e 4

decreto legislativo n. 203 del 2017:

- articolo 3, con la modifica dei commi 3 e 6

legge n. 220 del 2016:

- articolo 26, con la modifica del comma 2;
- articolo 27, con la modifica del comma 2

#### (Articolo 4)

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 con

- la modifica dell'articolo 1, comma 545-bis

**4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.**

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

**6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

**7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

**8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

**9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE**

**10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento europeo ed anche le deroghe previste all'articolo 5 sono disposte in armonia con la direttiva 2007/667CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007.

**11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

La sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 2015 (causa C-331/17) ha rilevato una situazione di inottemperanza dell'ordinamento italiano, in particolare delle norme in materia di contratto a tempo determinato nelle fondazioni lirico sinfoniche, rispetto a quanto stabilito dalla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.

**12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità della regolamentazione europea in materia.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

**2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

**3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa secondo quanto riportato al punto 3 della Parte I

**4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

**5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo, salvo quanto evidenziato nella Parte II al punto 10 della presente relazione.

**6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Il comma 2 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996. Al comma 2 ter del testo riformulato si prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze adotti un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna fondazione dovrà riferirsi per la proposta della pianta organica.

L'articolo 2 prevede decreti del Mef per apportare le variazioni di bilancio previste dalla norma.

Con Regolamento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, da adottare sentiti il Mibac e il Mise, può essere modificata la percentuale relativa agli obblighi di investimento per le opere dei produttori indipendenti. Il regolamento è aggiornato a cadenza biennale

Si prevede altresì un decreto del Mef di concerto con il Mibac relativo alla individuazione delle modalità di alimentazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo cui affluiscono i proventi delle sanzioni.

***8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non si hanno segnalazioni al riguardo.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(Articolo 3)

**Decreto-legge recante Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali.**

**ART. 3**

*(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo)*

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI****Sintesi delle misure e motivazioni**

L'AIR relativa all'articolo 3 dello schema di Decreto-Legge è stata condotta con riferimento a tre distinti interventi sulla normativa che disciplina il sostegno pubblico al cinema e all'audiovisivo (Legge 220 del 2016 recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" e successivi decreti attuativi).

Il primo (commi 1 e 2) riguarda importanti correttivi al Decreto Legislativo n. 204 del 7 dicembre 2017 recante Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono finalizzati in particolare a semplificare e rendere maggiormente congrue, fattibili e coerenti con le esigenze del mercato, alcune misure previste dal suddetto Decreto Legislativo n. 204/2017, che, nel dettare la nuova disciplina in materia di quote di programmazione e di investimento delle opere europee e nazionali a carico delle reti televisive e dei servizi video on demand, ha inasprito e reso eccessivamente rigidi gli obblighi senza tener conto delle dinamiche di mercato, delle specificità dei modelli di business dei differenti operatori, nonché delle peculiarità delle linee editoriali.

Le modifiche proposte tengono conto di un intenso lavoro di consultazione con le associazioni di categoria che rappresentano i produttori cinematografici e audiovisivi, con le emittenti televisive nazionali e i principali fornitori di servizio di media audiovisivi a richiesta.

Il secondo (comma 3) riguarda una specifica e puntuale modifica al Decreto Legislativo n.203/2017 che riforma le norme a tutela dei minori nel settore cinematografico in materia di classificazione delle opere cinematografiche.

Il comma 3 interviene in particolare sulla natura e composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche sbloccando l'adozione concreta della nuova disciplina in materia (e la relativa attivazione della Commissione per le opere cinematografiche), varata con il Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 recante "Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

Il terzo (comma 4) incide su alcune disposizioni della Legge 220 del 2016 relative all'entità delle risorse da destinare ai contributi selettivi, alle misure di sostegno alle imprese di esercizio cinematografico e alla composizione della commissione degli esperti chiamati a valutare i progetti a valere sui contributi selettivi.

Il comma 4 interviene allo scopo di semplificare il funzionamento e l'operatività della normativa e dei relativi processi attuativi che disciplinano il sostegno pubblico al settore cinematografico e

audiovisivo, con riferimento specifico ai fondi selettivi (entità e funzionamento del gruppo di esperti) e al sostegno alle sale.

### **Obiettivi perseguiti**

Con riferimento ai commi 1 e 2, l'intervento di aggiornamento e revisione mira a rendere più funzionali ed efficaci le modalità con cui i fornitori di servizi di media audiovisivo sono chiamati a promuovere ed investire in opere europee e italiane in base ad una consolidata normativa nazionale a sua volta fondata sulle prescrizioni previste a livello comunitario e volte a garantire una crescita sostenibile della produzione audiovisiva indipendente nazionale ed europea, il pluralismo editoriale e la concorrenza di mercato tra i vari operatori attivi nel mercato audiovisivo. I miglioramenti apportati – anche a seguito di un approfondito processo di consultazione - tengono in debito conto le dinamiche evolutive del mercato audiovisivo, in linea con l'ultima recente revisione della Direttiva Servizi media Audiovisivi adottata nel novembre 2018 (in fase di recepimento in Italia). Il nuovo testo è stato rivisto ed aggiornato per dar vita ad un sistema di regole pienamente rispettoso dei principi di proporzionalità, adeguatezza, coerenza e flessibilità richiesti dalla Legge primaria n.220/2016, e realmente in grado di attivare procedure più trasparenti ed efficaci, creare un adeguato sistema di verifica e di controllo corredato da un appropriato sistema sanzionatorio.

Con riferimento al comma 3, l'obiettivo è sbloccare l'adozione del decreto legislativo n.203 che ha aggiornato, alla luce dei mutamenti che hanno interessato la produzione (numero e tipologia di opere audiovisive) e il consumo culturale (fasce di pubblico), la previgente disciplina relativa al sistema di revisione delle opere audiovisive (risalente alla legge n. 161 del 1962 e relativo regolamento attuativo del novembre 1963). Tra le ragioni che impedivano il passaggio al nuovo regime, l'impossibilità da parte del Ministero (la competente Direzione generale Cinema) di costituire la nuova Commissione, in particolare con riguardo alla professionalità dei "sociologi".

Con riferimento alla modifica di cui al comma 4, lettera d), relativa alla previsione di un numero più consistente di esperti di cui articolo 26, comma 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, essa si rende necessaria tenuto conto del consistente numero di progetti presentati nei primi anni di applicazione della legge (nel solo anno 2018, sono state presentate 1.300 domande in relazione all'articolo 26 e circa 400 in relazione all'articolo 27), e considerata altresì la complessa attività di analisi dei progetti che comporta un notevole impegno per gli esperti.

### **Consultazioni effettuate**

Con riferimento ai commi 1 e 2 il Ministero, d'intesa con il Mise, ha svolto numerose e approfondite consultazioni con tutti gli operatori coinvolti a partire dal mese di dicembre 2018 fino a maggio 2019. Nello specifico si sono svolte 6 riunioni presso il collegio romano alla presenza dei rappresentanti delle principali associazioni dei produttori (ANICA, APA, CNA, AGICI, dei servizi media audiovisivi (Confindustria Radio TV) delle piattaforme on demand, oltre che rappresentanti di singole aziende. Per approfondimenti si rimanda alla sezione 5.2 Monitoraggio e relativi allegati (n. 1 e 2).

Con riferimento al comma 3, le diverse consultazioni effettuate hanno visto coinvolti gli operatori di settore, che si sono pronunciati in modo unanime sull'opportunità di porre rimedio alla concreta

impossibilità di costituire la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (e delle eventuali sottocommissioni) prevista dal d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203.

Con riferimento al comma 4, il Ministero ha svolto approfondite consultazioni con tutti gli operatori coinvolti e si sono pianificate, alla luce delle sopracitate consultazioni, una maggiore armonizzazione delle previsioni di legge nonché, le necessarie modifiche alla legge n. 220 del 2016 al fine di garantire una più spedita operatività della normativa e dei relativi processi attuativi.

#### **Opzione scelta**

Con riferimento al comma 1 e 2, al termine del processo di consultazione con gli operatori e di una approfondita valutazione delle opzioni emerse, il Ministero Beni e Attività Culturali, in piena sintonia con il Mise, ha scelto l'opzione n. 2, ovvero intervenire con specifici e puntuali correttivi al Decreto Legislativo n. 20 (si rimanda alla sezione 3).

Con riferimento al comma 3, vista l'impossibilità di costituire la Commissione, stante la previsione della necessaria presenza in ciascuna sottocommissione anche delle professionalità dei "sociologi" la soluzione proposta e condivisa, al fine di superare tale stallo prevede le modifiche e le integrazioni normative di seguito indicate;

- 1.unificare in un'unica categoria le professionalità di cui alle lettere b) e d), aumentandone il numero a 14, in modo che sia possibile disporre delle professionalità necessarie per la valida costituzione della Commissione;
- 2.modificare il numero dei componenti da 49 a 48, cui si aggiunge il Presidente scelto fra le professionalità di cui alla lettera a), ed eliminare la necessità che siano presenti tutte le professionalità previste (fatta eccezione per componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative).

Con riferimento al comma 4, al termine del processo di consultazione con gli operatori di settore e di una approfondita valutazione delle opzioni emerse, si decide di operare secondo due distinti piani di intervento.

Il primo ambito di intervento è relativo alla modifica dell'articolo 13, comma 5 della legge n.220 del 2016 con la quale vengono rimodulate le risorse obbligatorie da destinare ai contributi selettivi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1.

Il secondo ambito riguarda una migliore armonizzazione dei diversi sostegni destinati all'attività delle imprese di esercizio cinematografico, al fine di evitare sovrapposizioni superflue tra le diverse linee di intervento.

Infine, sempre in considerazione del fine ultimo di semplificazione ed efficienza, si matura la decisione di incrementare il numero di esperti a disposizione della P.A.

#### **Relativi impatti**

Con riferimento al comma 1 e 2, i due Ministeri stimano un impatto positivo nel medio e lungo periodo nell'ottica di un progressivo rafforzamento degli investimenti in contenuti audiovisivi europei e italiani da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi (reti televisive e piattaforme on demand) adeguandosi in modo più fedele alle previsioni della nuova Direttiva Servizi Media Audiovisivi, adottata in via definitiva dal Consiglio Unione europea nel novembre 2018 e attualmente in fase di recepimento nazionale.

L'attenuazione del carico regolatorio e il maggior equilibrio delle misure da un lato e la severità delle sanzioni dall'altro condurranno ad un inevitabile riduzione dei contenziosi presso l'Autorità di controllo e verifica preposta (AGCOM) con un impatto positivo nei seguenti ambiti:

- regole maggiormente improntate a criteri di proporzionalità, adeguatezza, coerenza e flessibilità (come richiesto dalla Legge 220/2016);
- maggior fiducia nelle relazioni contrattuali e negoziali tra produttori e servizi media audiovisivi con ricadute benefiche sulle linee editoriali e sulla qualità delle opere;
- maggiore efficacia e speditezza delle procedure amministrative da parte dell'Autorità per le comunicazioni con ricadute positive in termini di efficacia del sistema di verifica e controllo e procedure più trasparenti
- varietà e ricchezza dei contenuti audiovisivi prodotti (maggiore grado di esportabilità) con effetti benefici in termini di concorrenza e pluralismo
- ricadute sulla crescita del comparto produttivo e sui livelli occupazionali del settore

Con riferimento al comma 3, il Ministero stima un impatto positivo nel breve periodo, in quanto il superamento della iniziale difficoltà nella costituzione della Commissione secondo la composizione prevista nel decreto vigente, rende possibile la nomina e l'operatività della stessa, che dovrebbe poi adottare il proprio regolamento di funzionamento dei lavori. Si precisa, inoltre, che fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione, le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, continuano ad esercitare le proprie funzioni.

Con riferimento al comma 4, il Ministero stima un impatto positivo nel breve e nel lungo periodo da un lato nell'ottica di una riallocazione delle risorse obbligatorie da destinare ai contributi selettivi, le quali si sono dimostrate sovra-dimensionate rispetto all'effettivo utilizzo.

Dall'altro, rendendo meno complesso il processo di selezione, valutazione e rendicontazione dei progetti presentati, attraverso una armonizzazione dei diversi sostegni destinati all'attività delle imprese di esercizio cinematografico.

### Articolo 3 – Commi 1 e 2

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

##### **Rilevanza della promozione delle opere europee**

I meccanismi di promozione delle opere europee e della produzione indipendente - introdotti dalla direttiva SMAV (/2010/13/UE) e recepiti nel TUSMAR (quote di programmazione e investimento) - hanno garantito, in combinazione con i diversi fondi predisposti a sostegno della produzione soprattutto cinematografica (interesse culturale, opere prime e seconde, europei e regionali, tax credit alla produzione, alla distribuzione, allo sviluppo) una sostanziale stabilità dei volumi di diffusione e investimento a carico delle televisioni.

Tali meccanismi hanno valorizzato il settore della produzione audiovisiva e indipendente dalle oscillazioni del mercato anche in tempo di crisi economica favorendo in questo modo la diversità e ricchezza dell'offerta produttiva, confermando l'indubbio valore che riveste la produzione cinematografica e audiovisiva indipendente nello sviluppo sociale e culturale del Paese.

Le trasformazioni intervenute nel mercato audiovisivo sotto il profilo economico (nuovi modelli di business) e tecnologico (nuove forme di accesso e fruizione dei contenuti) hanno imposto una revisione delle regole a tutela della produzione europea per rafforzare gli investimenti da parte dei servizi di media audiovisivi nel quadro di un quadro normativo più organico e coerente con gli assetti europei ed internazionali.

##### **Il Decreto legislativo n. 204 del 2017**

L'art. 34 della legge 220/16 delegava il Governo a riformare l'attuale assetto relativo alla promozione delle opere italiane ed europee, considerato poco organico e inadeguato rispetto al

mutato contesto economico e tecnologico anche dall'Autorità di Garanzie nelle Comunicazioni. Il decreto avrebbe dovuto dare piena attuazione ai criteri direttivi fissati dalla legge delega che prevedevano esplicitamente:

- il rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, coerenza e flessibilità nel nuovo sistema di regole
- l'introduzione di procedure più trasparenti ed efficaci
- un rafforzamento delle norme che favoriscano la concorrenza e il pluralismo editoriale,
- un adeguato sistema di verifica e di controllo
- un appropriato sistema sanzionatorio

Il 7 dicembre 2017 è stato emanato il decreto legislativo n. 204, recante "Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

L'intervento prevedeva una crescita consistente degli obblighi in capo ai FSMA, soprattutto lineari. Il decreto infatti richiedeva di:

- aumentare del 20% (+10 punti percentuali dal 50% attuale al 60%), nell'arco di 3 anni a decorrere dal 2019, il numero di ore di programmazione annua di opere audiovisive europee sui servizi televisivi lineari (art. 44 bis Tusmar);
- inserire nuove sotto-quote - opere di espressione originale italiana, tutta la giornata; fiction TV e cinematografica, documentari originali, animazione o altre "opere di alto contenuto culturale o scientifico" di espressione originale italiana, nella fascia pregiata 18.00-23.00, su base settimanale (*ibidem*);
- aumentare del 50% (+5 p.p. dal 10 al 15%) per le emittenti commerciali e del 33% (+5 p.p. dal 15 al 20%) per il servizio pubblico in 2 anni a decorrere dal 2019, gli investimenti in opere europee, oltre a introdurre (art. 44 ter Tusmar);
- inserire, anche nell'investimento, ulteriori sottoquote: alle sole opere cinematografiche italiane (e.o.i.) di produttori indipendenti viene riservato il 30% di tale investimento; per la tv di servizio pubblico alla sotto-quota cinematografica (25% degli investimenti), si aggiunge una quota per l'animazione per bambini, sempre di produttori indipendenti italiani, non inferiore al 5% (*ibidem*).
- sono previste sanzioni in caso di mancata ottemperanza che partono da 100.000 di euro per arrivare a 5 milioni o 1% del fatturato. La forbice prevista dall'art. 51 TUSMAR, che lo schema di provvedimento modifica, partiva da una base di 10.000 euro e il tetto, precedentemente 250.000 veniva innalzato in modo considerevole.

Per una approfondita analisi del contesto in cui si inserisce l'intervento normativo originario si rimanda all'AIR predisposto nell'ottobre 2017.

Il Decreto non è mai entrato in vigore. Si segnala, infatti, che a seguito della Legge di Bilancio 2019, il governo ha deciso di prorogare l'entrata in vigore del Decreto legislativo prevista il 1 gennaio 2019 di 6 mesi al 1 luglio 2019.

#### **L'intervento in esame e la sottostante analisi dello scenario**

Con riferimento alle modifiche urgenti e straordinarie apportate al decreto, oggetto della presente analisi di impatto regolamentare, si ritiene utile evidenziare alcune recenti dinamiche di cui si è tenuto conto nella redazione dei correttivi introdotti.

Il settore audiovisivo sta vivendo cambiamenti epocali, che incidono profondamente sulle modalità con cui tutti noi fruiamo di film e opere audiovisive, che arricchiscono le possibilità e i mezzi con cui è possibile farlo, e che influenzano i modelli con cui i contenuti audiovisivi vengono prodotti e messi a disposizione del pubblico.

Le piattaforme video globali stanno conquistando il mercato, spostandone l'equilibrio da una concorrenza nazionale tra fornitori di servizi TV e Video a richiesta, a una competizione allargata a

livello internazionale tra i nuovi entranti, fornitori di servizi Over the Top, che sono soggetti a una regolazione meno stringente nei casi in cui operino al di fuori dell'Unione europea.

Dal lato dell'offerta, in un settore in cui l'innovazione tecnologica è cruciale, e richiede forti investimenti in R&D per continuare a essere competitivi, si assiste a uno sconvolgimento nelle tradizionali catene del valore e nelle strutture di mercato consolidate. Dal lato della domanda, i consumatori oggi si trovano di fronte a un'enorme gamma di opzioni per l'intrattenimento (film, tv show, social media, video games...) oltre che a una varietà di dispositivi da cui fruirne. Questi fattori generano la frammentazione degli ascolti tra servizi e schermi, rendendo più complicato per gli operatori tradizionali raggiungere il proprio pubblico.

Si spiega in questo modo il processo di consolidamento degli operatori e il lancio di nuovi servizi e che non hanno precedenti nella storia dei media: tralasciando (per il momento) quello che sta accadendo fra i grandi player asiatici, abbiamo assistito all'operazione AT&T/Time Warner da 85 miliardi di dollari, a quella Disney/21st Century Fox da oltre 70 miliardi, a quella Comcast/Sky da 39 miliardi di dollari. Per quanto riguarda i nuovi servizi, che vanno in competizione diretta con il "capostipite" Netflix, dopo Amazon Prime video (che è oramai una realtà) seguiranno nei prossimi mesi gli annunciati Disney+, e Apple TV+. Queste piattaforme hanno fame di contenuti pregiati e quindi il livello di investimenti che esse metteranno in campo sono impressionanti. Gli analisti ci dicono che, se Netflix, con 140 milioni di abbonati nel mondo, investirà circa 12/15 miliardi di dollari, per Disney e Comcast si parla di oltre 20 miliardi ciascuna e per Warner Media di oltre 14 miliardi.

Tutto questo, ovviamente, rivoluziona i modelli di business, mette in crisi o sprona all'innovazione gli operatori tradizionali e costituisce un'enorme potenzialità per i produttori di contenuti italiani che negli ultimi anni, anche grazie alla nuova Legge Cinema n.220/2016 hanno innalzato l'asticella della qualità produttiva con effetti positivi sulla esportabilità delle proprie opere.

All'interno di questo scenario i nostri produttori di contenuti devono essere messi in condizione di cogliere queste enormi potenzialità e trovare il loro spazio, che esiste ed è rilevante nella misura in cui le regole che disciplinano il settore a livello europeo e nazionale non ostacolano l'innovazione e non producano eccessive rigidità aumentando il livello di dialogo e collaborazione con le reti televisive e le piattaforme on line.

I dati forniti di recente da Confindustria per ANICA<sup>1</sup> dimostrano che il sistema Italia ha una buona base produttiva, che occorre stimolare ed accompagnare in un percorso di crescita, superando

<sup>1</sup> Primo Rapporto ANICA sull'industria italiana del "Cinema e Audiovisivo: l'impatto per l'occupazione e la crescita in Italia". Alla presentazione dell'11 aprile 2019 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Il lavoro condotto dal Centro Studi di Confindustria racconta in numeri l'industria dell'Audiovisivo nel suo complesso, il valore economico e i posti di lavoro generati direttamente e indirettamente, in numerose filiere connesse, da cui emerge come il Cinema, l'Audiovisivo, la Televisione siano un comparto integrato e una risorsa indispensabile per il Paese. La ricerca rappresenta la prima descrizione del settore attraverso indicatori che lo rendono comparabile con gli altri settori produttivi italiani e nel quadro della competizione internazionale. Indicatori che dimostrano quanto sia radicato sul territorio e come generi nuovo valore attivando ulteriore produzione in altre filiere. Ogni euro di domanda aggiuntiva di servizi e prodotti audiovisivi, infatti, attiva un effetto moltiplicatore pari a 1,98 euro, ripartito diffusamente a vantaggio di tutta l'economia nazionale. Il moltiplicatore di valore del cinema e dell'audiovisivo è, dopo il settore delle costruzioni, il più alto fra tutte le attività economiche, grazie alle intense relazioni di filiera e alla bassa propensione all'importazione. Il settore è fortemente integrato nel sistema Paese: composto da quasi 8500 imprese con una dimensione media di 4,5 addetti - pari alla media europea - evidenzia la differenza con gli altri settori dell'economia italiana (a partire dal manifatturiero) dove le imprese scontano una dimensione media significativamente più ridotta rispetto agli altri Paesi europei. Nelle imprese italiane di audiovisivo e broadcasting si conta un totale di 61 mila posti di lavoro diretti (dipendenti o assimilabili). Nelle filiere connesse ne sono attivati quasi il doppio, circa 112 mila. Per la prima volta viene stimato il valore dell'occupazione indotta, che esiste, quindi, in funzione dell'attività dell'industria audiovisiva. Tra diretti e indiretti, sono 173 mila i posti di lavoro complessivi generati da Cinema, Audiovisivo, Broadcasting.

Per approfondimenti: <http://www.anica.it/news/anica-audiovisivo-strategico-per-litalia>

alcune criticità che, in alcuni ambiti, ci mettono in una posizione non all'altezza delle nostre potenzialità.

Il ruolo dei giovani e delle donne nel settore audiovisivo è superiore alla media degli altri settori e che la produttività registra valori superiori al dato medio nazionale: anche questi aspetti inducono a ritenere cruciale e strategico questo settore. Dal punto di vista economico ed occupazionale, per la conservazione e diffusione della nostra identità culturale e per la promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo, anche per i riflessi sul turismo, le produzioni audiovisive e cinematografiche sono uno strumento formidabile che necessita di un rafforzamento sia sotto il profilo delle risorse pubbliche dedicate sia sotto il profilo normativo e regolamentare.

#### **Esigenze e criticità normative, amministrative, sociali**

Le considerazioni sopra esposte sono alla base dell'intervento del Mibac che, d'intesa con il Mise, ha ritenuto necessario mettere mano nuovamente al quadro normativo che regola gli obblighi di investimento e programmazione in contenuti europei e italiani da parte delle televisioni e delle piattaforme così come era stato concepito dal precedente Governo (senza essere mai entrato in vigore).

Se per le televisioni si tratta di importanti adeguamenti del quadro regolatorio previsto dal Decreto n. 204/2017, gli obblighi di investimento per le piattaforme, essendo di nuova istituzione, è emersa la necessità di redigerli in modo da conciliare in modo più attento le esigenze imprenditoriali delle imprese interessate e di prevedere un sistema di regole più equilibrato ed omogeneo per tutti i competitor (creazione di un "level playing field sostenibile tra operatori media audiovisivi lineari e non lineari).

La criticità maggiore che ha spinto il Mibac ad avviare una approfondita ed ampia consultazione con tutti gli stakeholder (vedi sezione 5) e a modificare in modo significativo il sistema delle quote nella direzione di una maggiore flessibilità, è rappresentata dall'eccessivo inasprimento che caratterizzava l'approccio alla normazione adottato dal precedente governo e che - anche in base alle analisi di impatto effettuate - non avrebbe prodotto risultati efficaci per gli obiettivi che si era proposto - ad esempio nel promuovere la produzione cinematografica e AV presso il pubblico domestico e sui mercati internazionali - né congrui agli investimenti stanziati.

Per tale ragione si è ritenuto opportuno un ripensamento complessivo del quadro normativo in un'ottica di maggiore aderenza alle dinamiche attuali del mercato audiovisivo, con un approccio maggiormente coordinato e condiviso lungo tutta la filiera produttiva e distributiva, a partire dagli *asset* specifici dell'audiovisivo italiano (es. identità culturale, creatività, location).

L'intervento normativo è il frutto di una intensa attività di consultazione con tutti gli operatori coinvolti (per il dettaglio si veda sezione 5.2) svolta dai due Ministeri. Nel corso dei tavoli tecnici di confronto tra amministrazione e le categorie interessate, in particolare, sono emerse numerose criticità da parte di tutti i fornitori di servizi media audiovisivi in merito all'effettiva praticabilità delle misure originariamente contenute nel Decreto legislativo sul quale si intervenuti e che prevedeva un robusto innalzamento delle quote a carico dei suddetti operatori.

L'innalzamento delle quote di investimento e programmazione previsto dal decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 (che a sua volta interveniva sul Titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) è apparso eccessivo e oneroso per i fornitori di servizi media audiovisivi con alcune previsioni che, alla luce dell'analisi effettuata e dei riscontri emersi in sede di consultazione, sono apparse limitative della libertà imprenditoriale degli operatori con vincoli troppo rigidi sulle scelte di tipo editoriale di ciascun operatore.

#### **Approfondimento: le criticità sollevate da Confindustria Radio TV<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> Si veda il documento integrale in allegato.

Nell'ottobre 2018, in concomitanza con l'avvio del tavolo tecnico costituito dal Mibac, l'Associazione rappresentativa delle tv commerciali ha reso pubblico un documento di posizionamento denunciando le distorsioni dell'impianto del Decreto legislativo n. 204/2017. Di seguito un estratto che riporta le principali criticità sollevate, alcune delle quali tenute in debito conto nella fase di valutazione di impatto dell'intervento normativo in esame.

*“L'entità e rapidità dell'aumento delle quote e l'inasprimento delle sanzioni sembrano sottendere un intento dissuasivo, se non punitivo, a fronte di un comparto, la televisione, che, come ricordato anche dalla relazione illustrativa e tecnica al provvedimento (che riprende sul tema la Relazione annuale AGCOM 2017), ha sempre ottemperato a tutti gli obblighi predisposti ben oltre il dettato normativo:*

- 61% della programmazione a fronte dell'obbligo del 50% (+11 p.p.),
- 67% di opere europee (+17 p.p.) di cui il 50% di opere recenti
- 16% di investimento (+6 p.p.) (Fonte AGCOM)

*L'aggiunta di ulteriori sotto-quote aumenta la complessità del sistema, con oneri aggiuntivi per le aziende e per l'AGCOM, preposta al monitoraggio della compliance, incluse deroghe o sanzioni. È stata la stessa Autorità, che più volte aveva segnalato tale criticità rispetto al sistema precedente, ribadita di recente nell'Indagine sulla produzione AV (582/15/CONS, All. A) nel quale si fa riferimento a “un quadro normativo e regolamentare assai complesso e frastagliato, contraddistinto da una pluralità di interventi di rango primario e secondario che hanno comportato una sedimentazione di obblighi disomogenei” oltre all'esistenza di una asimmetria normativa e fiscale che avvantaggia i nuovi operatori OTT.*

*Inoltre le norme contenute provvedimento in oggetto:*

- *hanno un impatto significativo sulla libertà editoriale delle imprese televisive, sulla struttura dei costi, aumentano ingiustificatamente oneri di compliance e sanzioni;*
- *irrigidendo l'offerta del palinsesto (generi e fasce), inducono una omogeneizzazione del prodotto per offerte editoriali diverse a danno della diversità e della concorrenza interna ed esterna (OTT) del settore;*
- *irrigidendo le categorie contrattuali previste per gli investimenti, danneggiano i produttori indipendenti minori;*
- *non offrono alcuna innovazione, mirano semplicemente ad aumentare gli impegni economici a carico delle emittenti radiotelevisive senza che vi siano ragioni economiche o di mercato che giustificano tale intervento;*
- *non risultano “proporzionali, adeguate ed efficaci”;*
- *convogliano ulteriori risorse verso comparti, che pur essendo stati ampiamente sovvenzionati (o forse proprio a causa di tali sovvenzioni) nel corso degli anni non hanno sviluppato un tessuto imprenditoriale che permetta di superare la polverizzazione della produzione indipendente cinematografica e AV italiana e la sua scarsa patrimonializzazione;*
- *pregiudicano, in definitiva, l'obiettivo di innescare un circolo virtuoso di rilancio dell'industria cinematografica e AV nel suo insieme (FSMA e produttori).*

*Tale irrigidimento avviene controcorrente in un contesto di mercato che vede l'Europa orientarsi verso norme che inducono una maggiore flessibilità e parità di trattamento con i nuovi operatori nel contesto globale e connesso (refit della direttiva SMAV); i maggiori mercati televisivi europei cercare economie di scala e di scopo con la creazione di produttori forti per dimensione, capacità produttive e distributive (i cosiddetti “superindies”) variamente integrati all'interno di gruppi media - si v. di recente l'acquisizione del 51% del produttore indipendente italiano Cattleya da parte di ITV Studios, ramo produttivo dell'emittente commerciale inglese: un riconoscimento di un'eccellenza italiana, in un'ottica di internazionalizzazione.*

*Il provvedimento va a regime, infine, in un momento in cui la televisione gratuita italiana, principale*



investitore nella produzione AV e cinematografica, sta intraprendendo una nuova transizione tecnologica: il refarming della banda 700 MHz da completarsi entro il 2022, come richiesto dal coordinamento UE per lo sviluppo del broadband mobile 5G. Una transizione che coinvolge nuovamente l'etere terrestre, piattaforma principale della televisione italiana, a 6 anni dalla conclusione del passaggio dall'analogico al digitale e che richiede alle emittenti ingenti investimenti di risorse e mezzi.


#### **Mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti.**

Va sottolineato come l'adozione delle misure correttive al Decreto n. 204/2017 consentirà di sbloccare l'adozione di un altro provvedimento ad esso strettamente correlato che non è ancora stato licenziato proprio in attesa con inevitabili ripercussioni sul mercato. Ci si riferisce al regolamento sulle opere di espressione originale italiana, senza la cui approvazione non sarebbe possibile giungere ad una piena e completa adozione del nuovo sistema di obblighi di programmazione e investimento.

#### **Evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi (potenziali destinatari, pubblici, e privati dell'intervento)**

L'intervento normativo si rivolge ad una platea molto ampia di operatori composta da quasi 8500 imprese con una dimensione media di 4,5 addetti (Fonte: Anica/Confindustria)

Gran parte delle imprese sono attive nel settore della produzione mentre un numero più circoscritto opera come fornitore di servizi media audiovisivi. A fine anno 2018 – secondo dati forniti annualmente da Confindustria Radio Tv<sup>3</sup> - sono 123 gli editori nazionali ed internazionali (di cui 78 hanno sede in Italia) a fronte di complessivi 421 canali televisivi ricevibili a livello nazionale sulle principali piattaforme.



<sup>3</sup> <https://confindustrialradiotv.it/canali-tv-in-italia-anno-2018-2/>



Analizzando le dinamiche e gli assetti di mercato, nelle stime del 2017 si riscontra una contrazione dei ricavi complessivi del settore televisivo rispetto all'anno precedente (-2%).

La principale fonte di finanziamento è rappresentata dai proventi derivanti dalla vendita di inserzioni pubblicitarie, il cui peso sul totale delle risorse televisive è in lieve crescita e pari al 41%, senza, tuttavia, aver recuperato i livelli (assoluti e relativi) del 2012. Le risorse economiche riconducibili alla vendita di offerte televisive a pagamento – considerando sia quelle fruibili su rete digitale terrestre e satellitare (pay tv, pay per view, video on demand (VoD), near video on demand (nVoD)), sia quelle disponibili attraverso Internet, cioè abbonamento (subscription video on demand-SVoD), vendita (Electronic-Sell Through o EST), noleggio (Transactional Video on demand o TVoD) – mantengono anche per il 2017 il trend positivo registrato a partire dal 2012, rappresentare una rilevante fonte di introiti del settore (oltre il 21,6% dei ricavi complessivi), si riscontra una riduzione di 1 p.p. della relativa quota.




Figura 3.3.13 - Ripartizione dei ricavi complessivi della televisione per tipologia

Le stime per il 2017 confermano, inoltre, gli assetti che tradizionalmente hanno caratterizzato il settore sia in valore assoluto, sia sul totale delle risorse (37,5% nel 2017). Infine, per i fondi pubblici (comprensivi del canone per il servizio pubblico televisivo, delle convenzioni con soggetti pubblici e delle provvidenze pubbliche erogate alle emittenti), che continuano a televisivo a livello nazionale con i primi tre operatori che detengono circa il 90% delle risorse complessive e quote non dissimili fra di loro ma particolarmente distanti dai restanti soggetti (Figura 3.3.14). Più specificatamente, al primo posto si colloca 21st Century Fox/Sky Italia, gruppo attivo nella televisione a pagamento e in quella gratuita con una quota del 33% (in crescita di 1 p.p. rispetto al periodo precedente). Segue il gruppo RAI, concessionaria del servizio pubblico televisivo, che opera esclusivamente nella tv in chiaro e mantiene il secondo posto rappresentando oltre il 28% delle risorse complessive, nonostante la contrazione dei valori assoluti che si riflette anche sulla relativa quota (-1,5 p.p. rispetto al 2016). Al terzo posto, con un peso pari al 28% (sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente), si colloca il gruppo Fininvest/Mediaset attivo attraverso l'offerta di canali televisivi, sia in chiaro, sia a pagamento.

Analizzando separatamente il mercato dei servizi audiovisivi in chiaro da quello dei servizi audiovisivi a pagamento, la cui distinzione sotto il profilo merceologico, anche tenuto conto dei mutamenti e delle innovazioni tecnologiche e di mercato intervenute, risulta essere stata

recentemente confermata dall'Autorità, si osserva come il primo ambito rappresenti, la quota più ampia delle risorse economiche complessive (circa il 58%) raggiungendo circa 4,8 miliardi di euro, in diminuzione rispetto al 2016 (-3,5%). In lieve contrazione anche la *pay tv* (-0,2%) che presenta un *trend* piuttosto costante nel periodo osservato, attestandosi nel 2017 sui 3,4 miliardi di euro, pari al 42% dei ricavi totali a fronte, tuttavia, di una dinamica in crescita del corrispondente indice dei prezzi

L'esame della composizione delle fonti di finanziamento a sostegno delle due tipologie di attività televisive permette di apprezzare le differenze che caratterizzano i rispettivi modelli di *business*. Se per la tv in chiaro la risorsa economica principale è rappresentata dalla vendita di inserzioni pubblicitarie (63%) e, in seconda battuta (37%), dalla riscossione di fondi pubblici, per la tv a pagamento la componente di ricavo largamente prevalente è rappresentata dalla sottoscrizione di abbonamenti, nonché dall'acquisto e/o noleggio di contenuti audiovisivi su richiesta dell'utente (90% delle risorse del mercato). Nell'ambito della tv in chiaro, si opera una distinzione tra l'attività televisiva di carattere commerciale, che gli operatori finanziano attraverso i ricavi della raccolta pubblicitaria, e l'attività televisiva finanziata da fondi pubblici, ossia mediante risorse economiche non contendibili. RAI, concessionaria del servizio pubblico, oltre a fornire ai cittadini il servizio pubblico televisivo finanziato attraverso il canone dal quale deriva oltre il 70% dei propri ricavi, svolge anche attività televisiva di natura commerciale e rappresenta, in questo senso, un caso peculiare.




Figura 3.3.14 - Incidenza dei ricavi per operatore (2017, %)

L'intervento ha inoltre un impatto sui consumatori finali ovvero i fruitori di contenuti cinematografici e audiovisivi. Secondo i dati Auditel elaborati da Studio Frasi, sono circa 10 milioni i telespettatori medi che ogni giorno guardano programmi televisivi e in particolare film, serie ed altre opere a contenuto narrativo<sup>5</sup>. Una platea in calo rispetto agli anni precedenti per effetto della concorrenza degli altri mezzi di diffusione on line che al contrario registrano tassi di crescita importanti a dimostrazione delle nuove abitudini di consumo soprattutto da parte delle fasce di utenza giovanili.


<sup>5</sup> Cfr. <https://www.ilsole24ore.com/art/i-telespettatori-scendono-sotto-10-milioni-giorno-AEaEaHYD>



Generi TV

### Principali generi televisivi trasmessi dai canali Tv

Editori con sede in Italia



#### La verifica del rispetto delle quote di programmazione e investimento (fonte AGCOM)

Si ritiene utile dar conto all'interno di tale sezione anche degli ultimi dati disponibili e relative evidenze sull'attività di vigilanza – condotta da AGCOM - sul rispetto delle quote di programmazione e investimento in opere europee e di produttori indipendenti, di cui al previgente articolo 44 del TUSMAR. Si tratta di dati riferiti al 2016, anno in cui vigeva il regime di obblighi precedente al Decreto di riforma n.204/2017 che – come già segnalato – è stato prorogato fino al 1° luglio 2019.

Il valore medio della programmazione di opere europee da parte delle emittenti nazionali si attesta intorno al 59%, risultando dunque superiore di circa nove punti rispetto alla soglia fissata dalla normativa in vigore e in linea con la tendenza già registrata nel 2015, anche se in leggera flessione. Per quanto riguarda il dato relativo alle opere europee recenti, il valore medio si attesta attorno al 40%. Sempre con riferimento alla programmazione di opere europee (anche recenti) nei principali palinsesti, Agcom evidenzia un dato medio per le opere europee pari al 67% e per le opere europee recenti intorno al 50%. Dall'analisi emerge come siano i canali "classicamente" generalisti a privilegiare la trasmissione di opere europee.




Figura 2.3.4 - Quote di programmazione di opere europee per editore (2016, %)

Per quanto riguarda gli obblighi di investimento in produzione di opere europee di produttori indipendenti, si registra un dato medio pari al 17%, di circa sette punti superiore al limite minimo stabilito per i *broadcaster* c.d. commerciali, ad esclusione ovviamente della RAI, la cui soglia è pari al 15%. il dettaglio degli investimenti per editore.




Figura 2.3.5 - Quote di investimento in opere europee di produttori indipendenti per editore (2016, %)

Nel 2016, il valore complessivo degli investimenti dichiarati dalle dieci maggiori emittenti assoggettate risulta esser pari a 889 milioni di euro, facendo pertanto registrare una crescita pari al 19% rispetto al dato del 2015: gli investimenti si sono orientati prevalentemente verso tre generi di opera: la *fiction*, l'intrattenimento e i film.




Figura 2.3.7 - Quote di investimento in opere europee indipendenti per genere e tipologia (2016)

Con riferimento alle tipologie di investimento, si sottolinea come le emittenti ricorrano a tutte le modalità previste dalla normativa: gli investimenti in produzione sono particolarmente usati per i prodotti di intrattenimento e i documentari; l'acquisto viene impiegato soprattutto per quanto riguarda i film; il pre-acquisto è tipico dell'investimento per l'animazione; infine, la co-produzione è utilizzata principalmente per le opere di *fiction*.

Con riferimento al regime delle quote previsto per i fornitori dei servizi audiovisivi a richiesta (*Video*

*On Demand*, VOD), che prevedeva la scelta alternativa in capo ai soggetti obbligati tra l'obbligo di programmazione e quello di investimento, la Figura 2.3.9 reca le percentuali di assolvimento degli stessi, dettagliate per singoli cataloghi.

La generalità dei soggetti obbligati ha optato per la riserva di programmazione di opere europee all'interno della propria offerta commerciale, facendo registrare, in termini di ore dedicate, un valore

medio pari al 63%, esattamente in linea con la tendenza rilevata nel 2015. Per quel che attiene, invece, alla riserva di investimento, TIM

Vision, a fronte di una soglia di legge pari al 5% dei ricavi eleggibili, ha fatto registrare un livello di impieghi pari al 35%, in lieve crescita rispetto all'anno precedente. Ciò a dimostrare l'importanza della programmazione nella strategia di promozione delle opere europee nel segmento VOD.





Figura 2.3.8 - Tipologie di investimento in opere europee indipendenti per genere (2016, %)

Per approfondimenti si rimanda all'AIR del Decreto Legislativo 203.

Fonti informative

Rapporto ANICA /Confindustria

[http://www.anica.it/allegati/RapportoCSC\\_per\\_ANICA\\_11\\_4\\_2019.pdf](http://www.anica.it/allegati/RapportoCSC_per_ANICA_11_4_2019.pdf)

Rapporto APA

<https://www.apf.it/primo-piano/apa-presenta-il-1-rapporto-sulla-produzione-audiovisiva-nazionale>

Relazione annuale AGCOM

<https://www.agcom.it/documents/10179/11258925/Relazione+annuale+2018/24dc1cc0-27a7-4ddd-9db2-cf3fc03f91d2>

Rapporto CRTV

<https://confindustrialradiotv.it/canali-tv-in-italia-anno-2018-2/>



## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento si è reso necessario per un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto, porre rimedio con urgenza ad un *vulnus* legislativo, fornendo agli operatori del settore un quadro di maggiore certezza giuridica. La normativa vigente, infatti, avrebbe reso operativi i nuovi obblighi a decorrere dal 1° luglio 2019 in assenza di alcuni provvedimenti attuativi fondamentali non ancora emanati e la cui mancanza determinerebbe, dal 1° luglio, un quadro giuridico quanto mai incerto; ci si riferisce, in particolare, al decreto di cui all'articolo 44-*sexies* del dlgs. n. 177 del 2005, e s.m.i., con cui si definiscono le opere di espressione originale italiana.

Nel contempo, si è inteso intervenire su una normativa (in vigore dal 1° luglio 2019) che avrebbe determinato un sistema di obblighi, in alcuni casi, eccessivamente rigido e poco in linea con mutato contesto del settore audiovisivo come ampiamente illustrato nella precedente sezione n.1 sull'analisi del contesto e le criticità emerse, cui si rimanda.

Come già segnalato le modifiche proposte tengono conto di un intenso lavoro di consultazione con le associazioni di categoria dei produttori audiovisivi e cinematografici, con le emittenti televisive nazionali e con i più importanti fornitori di servizi a richiesta (si rimanda alla sezione 5). Molte delle modifiche proposte, fra cui le nuove aliquote relative alle emittenti televisive, sono state suggerite, in accordo fra di loro, proprio dai soggetti sopra indicati.

Un importante obiettivo – riscontrato anche in base ai dati di mercato relativi alla raccolta pubblicitaria – è rappresentato da

Obiettivi specifici dell'intervento sono:

- a) assicurare un obbligo di programmazione nella fascia più pregiata dei palinsesti (prime time) alle opere europee e nazionali nel c.d. prime time, limitando tale prescrizione alla concessionaria del servizio pubblico;
- b) alleggerire le quote e sotto-quote di investimento a carico dei broadcaster in modo da renderle maggiormente sostenibili e mantenendo il criterio della gradualità: gli impegni restano comunque maggiori rispetto al regime precedente. In tal caso l'obiettivo è stato di armonizzare la disciplina e renderla più coerente con le tendenze del mercato;
- c) rafforzamento delle misure a sostegno delle opere di espressione originale italiana valorizzazione delle opere recenti con misure ad hoc per garantire un flusso di investimenti a tutela della produzione domestica favorendo coproduzioni e preacquisti di opere recenti;
- d) aggiornamento e omogeneizzazione degli obblighi in capo agli operatori on demand tenendo conto dei modelli di business di tali operatori sia con riferimento alla programmazione nei cataloghi sia sotto il profilo delle modalità di investimento;
- e) maggiore flessibilità da parte degli operatori nelle modalità di assolvimento degli obblighi;
- f) assicurare un più efficace sistema sanzionatorio.

### 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Come abbiamo analizzato nella sezione 1 relativa al contesto, il valore complessivo degli investimenti nel 2016 si è aggirato attorno ai 900 milioni di euro, in base all'ultima relazione annuale dell'AGCOM. Si ritiene che a regime il nuovo quadro normativo e regolatorio, grazie all'introduzione di elementi di maggiore flessibilità e al tempo stesso garantendo un severo regime sanzionatorio, possa consentire una crescita progressiva delle risorse a favore della produzione di contenuti. Si può stimare pertanto un incremento degli investimenti complessivi pari al 20-25% entro i prossimi 3 anni generando in questo modo un impatto positivo sul rafforzamento del comparto, sulla visibilità delle opere anche sui mercati internazionali. Una stima positiva di crescita

progressiva ed equilibrata fondata su rapporti negoziali e contrattuali di maggior fiducia tra le parti e che beneficerà in particolare dei nuovi obblighi a carico dei servizi non lineari italiani e stranieri, ivi inclusi quelli che non hanno sede sul nostro territorio ma destinato al nostro pubblico nazionale e i propri cataloghi di programmi.

Osservando le tendenze dell'ultimo decennio, secondo le stime di Confindustria Radio Televisioni, i broadcaster hanno investito circa 10 miliardi di euro in produzione indipendente nel periodo 2004-2015. E' opportuno evidenziare che si tratta solo degli investimenti sui generi previsti per l'adempimento degli obblighi delle quote e monitorati dall'Agcom (modello q2, opere europee di produttori indipendenti), ossia solo una parte degli investimenti che le televisioni effettuano in produzione.<sup>6</sup> A tali investimenti occorre sommare quelli che giungeranno in misura progressiva nei prossimi anni grazie alla presenza sul mercato dei servizi audiovisivi non lineari (Netflix, Amazon, Timvision, Chili ecc...). Netflix, che opera in Italia da circa tre anni e che ha già prodotto serie come *Suburra* e *Baby* e film come *Sulla Mia Pelle*, ha appena annunciato che continuerà gli investimenti nella produzione di contenuti originali nel nostro Paese: 200 milioni di euro nel corso dei prossimi tre anni.<sup>7</sup>

Si ritiene che il provvedimento possa determinare un effetto positivo anche sul posizionamento competitivo delle imprese nazionali di produzione audiovisiva.

I dati forniti dall'Osservatorio dell'Audiovisivo Europeo - storico 2011-16, in giallo gli operatori italiani e con partecipazione italiana - documentano che il settore della produzione europea sta cercando economie di scala e di scopo, ma soprattutto che la partita competitiva si gioca su dimensioni, sovra-nazionalità dei mercati di acquisizione e sbocco del prodotto, integrazione all'interno di gruppi.

Nella tabella relativa ai maggiori produttori europei (top 40), l'Italia, nonostante sia uno dei maggiori mercati audiovisivi del continente per dimensioni, è presente solo con due produttori (qualcosa di più se si considera la partecipazione di Magnolia in Banjay).

Ai primi posti fra i produttori europei figurano non solo indipendenti ma anche gruppi televisivi (es. RTL Bertelsmann, ITV Studios, Studio Canal, per citarne alcuni).

La conferma di questo trend viene dal caso, dell'acquisizione di Cattleya, produttore italiano di cinema e tv da parte di ITV Studios, ramo produttivo della maggiore emittente commerciale inglese.

#### Top 40 produttori AV europei (fatturato, mln euro)

<sup>6</sup> Si tratta cioè di un calcolo che esclude altri contributi significativi delle emittenti al sistema audiovisivo, quali ad es. gli investimenti in doppiaggio e sottotitolazione, gli investimenti in risorse artistiche/contratti di scrittura artistica, i costi per compensi per diritto di autore e diritti connessi e gli importi riferiti all'autoproduzione, spesso realizzata sotto forma di appalti esterni con imprese del settore.

<sup>7</sup> <https://www.primaonline.it/2019/04/16/288022/netflix-investira-200-milioni-di-euro-in-italia-nei-prossimi-tre-anni/>

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rank	Company	Country	Group	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2015
1	Endemol Shine <sup>(1)</sup>	NL	21st Century Fox					1.800,0	1.800,0	0,0%
2	ITV Studios <sup>(2)</sup>	GB	ITV plc	890,1	878,0	1.009,5	1.157,4	1.703,0	1.703,0	0,3%
3	FremantleMedia <sup>(3)</sup>	GB	RTL Group/Bertelsmann	1.429,0	1.711,0	1.525,0	1.488,0	1.524,0	1.500,0	-1,6%
4	Mediaproduccion SLU	ES	Imagina Media Audiovisual	n.a.	893,5	930,5	748,1	1.073,0	n.a.	n.a.
5	Banijay <sup>(4)</sup>	FR	S. Courbit					900,0	900,0	0,0%
6	ProSiebenSat.1 - Content and Global Sales Division	DE	ProSiebenSat.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	319,0	421,0	32,0%
7	StudioCanal	FR	Vivendi	75,6	420,0	473,0	533,0	563,0	418,0	-26,1%
8	Lagardère Active <sup>(5)</sup>	FR	Lagardère	n.a.	n.a.	163,0	164,0	308,0	293,0	-4,9%
9	Tele-Muenchen Fernseh Produktionsgesellschaft	DE	Tele Munchen Gruppe	300,3	287,9	266,7	244,5	250,0	n.a.	n.a.
10	Colgems Productions Ltd	GB	Sony	29,2	116,1	148,3	298,0	248,3	n.a.	n.a.
11	Gaumont (cons.)	FR	N. Seydoux/Bollere	141,1	129,4	203,1	223,3	217,0	188,7	-13,0%
12	Foodies Production (UK) Ltd	GB	Walt Disney	n.a.	n.a.	62,4	94,0	68,0	179,3	163,7%
13	EuropaCorp	FR	Managers	215,0	204,4	282,3	292,2	228,8	172,8	-24,5%
14	High Command Productions Limited	GB	Viacom		38,4	29,0	68,2	85,1	165,0	89,9%
15	Independent Television News Ltd	GB	ITV plc	117,3	130,1	126,4	143,9	182,9	151,3	-7,1%
16	Fox UK Productions Limited	GB	21st Century Fox	70,8	50,2	20,3	118,7	157,6	139,3	-11,8%
17	Tinopolis	UK	Managers	78,8	92,4	121,8	187,5	153,0	129,6	-16,3%
18	Ingenious Media Holdings plc	GB	Managers	329,0	385,0	197,0	129,0	126,0	n.a.	n.a.
19	World Advertising Movies - WAM	FR	Publicis	110,2	109,0	126,0	120,6	139,0	124,4	-10,5%
20	Associated Press Television News Ltd	GB	The Associated Press	104,8	97,2	89,4	117,2	116,8	112,2	-4,6%
21	TF1 Production	FR	Bouygues	150,7	134,6	136,2	153,2	126,9	112,2	-11,6%
22	Pathé Films	FR	J. Seydoux	168,7	108,3	128,5	91,0	78,0	106,2	36,2%
23	Carnival (Films and Theatre) Ltd	GB	Comcast	43,9	62,8	102,8	94,1	133,3	100,4	-24,7%
24	Jack Morton Worldwide Ltd	GB	Interpublic Group of companies	60,3	68,6	59,0	101,5	71,0	93,1	31,1%
25	Bavaria Fiction GmbH	DE	WDR, BR	99,2	70,9	73,0	106,5	89,3	n.a.	n.a.
26	Castleya S.r.l.	IT	Managers	60,9	51,1	61,7	63,7	69,2	85,8	24,0%
27	Slovenska Produkčna A.S.	SK	Mac TV	68,2	72,4	71,0	73,9	76,6	77,2	0,8%
28	Continental Films	FR	Managers	68,2	79,8	88,3	85,0	74,3	n.a.	n.a.
29	Urmedia Production	BE	Managers	n.a.	54,3	84,1	62,5	71,0	74,2	4,5%
30	Nordisk Film A/S	DK	Egmont	54,5	65,4	66,2	88,8	64,8	72,7	12,2%
31	Lime Pictures Productions	GB	Discovery Communications	55,0	73,8	76,6	100,0	84,0	72,2	-14,0%
32	Studio 100	BE	Managers	83,7	74,3	70,1	79,2	63,0	72,1	14,4%
33	MFP	FR	France Télévisions	39,9	43,3	39,5	60,8	53,0	65,3	23,2%
34	Stilking Films, s.r.o.	CZ	2020 Group		35,0	51,2	36,6	83,5	56,3	-12,9%
35	Cable News International Limited	GB	Time Warner	31,7	35,1	39,5	44,7	53,4	49,5%	
36	Les Films Du 24	FR	UGC	43,3	46,4	48,3	24,8	52,6	112,1%	
37	Wall to Wall Media Limited	GB	Time Warner	30,2	49,1	51,0	52,0	n.a.	n.a.	
38	Argonen Limited	GB	Managers		26,6	32,5	51,8	61,5	50,8	-17,4%
39	Teodue S.r.l.	IT	Mediaset	112,0	75,8	82,6	60,6	50,0	n.a.	n.a.
40	TF1 Films Production	FR	Bouygues	48,1	42,9	53,9	n.a.	49,7	45,1	-9,3%

(1) Estimate - Endemol and Shine merged in 2014.

(2) From ITV annual report.

(3) From RTL Group annual report.

(4) Estimate - Banijay merged with Zodiak in 2015.

(5) Includes TV production and TV channels since 2016.

Source: European Audiovisual Observatory

Alzando lo sguardo alla competizione su scala globale e guardando ai maggiori operatori globali per ricavi prodotti nel settore audiovisivo (top 50), emerge con evidenza un altro aspetto importante: multinazionali di settori esterni all'audiovisivo sviluppano ricavi riconducibili a tale ambito maggiori dei gruppi audiovisivi tradizionali.

Molti di tali operatori sono multinazionali del web (Apple, Microsoft, Google) o altre multinazionali integrate su diversi segmenti rilevanti del settore (es. Sony oltre a produzione e distribuzione tv e cinematografica, giochi, terminali). Risulta cioè che ai vertici della classifica ci sono operatori generati da altri settori, che hanno consistenti economie di scopo oltre ad un'alta capacità di penetrazione sui mercati e sugli utenti.

Ai primi 10 posti della lista dei maggiori operatori per ricavi audiovisivi generati a livello globale il primo operatore europeo è Sky, al nono posto. Dalla tabella risulta che sono solo 11 gli operatori europei presenti nella classifica e che l'Italia, di nuovo, figura in posizioni molto arretrate con Mediaset al 33esimo posto, Rai al 44esimo.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari

- 13-vicessepties -

Senato della Repubblica - N. 1374

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Top 50 gruppi AV globali (per fatturato AV, mln euro)

Rang	Company	Country	Activities	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2015
1	Comcast Corporation <sup>(1)</sup>	US	TV, DIS	28.928,9	35.196,9	34.292,2	36.062,1	44.070,0	46.854,1	6,3%
2	AT&T Entertainment group <sup>(2)</sup>	US	TV, DIS			16.225,0	16.764,0	31.796,0	46.356,1	45,8%
3	Walt Disney	US	PROD, DIS, TV, VID, RE	20.515,3	22.849,2	23.309,8	25.406,9	32.672,7	34.935,9	6,9%
4	Sony	JP	PROD, DIS, VG	16.213,2	15.466,0	16.934,3	20.067,7	23.145,2	26.959,7	15,0%
5	Time Warner	US	PROD, DIS, TV, VID	18.539,0	20.408,5	20.471,6	20.617,8	25.306,2	n.a.	n.a.
6	Twenty First Century Fox Inc.	US	PROD, DIS, TV, VID	17.418,8	19.197,1	20.840,5	24.030,1	24.593,4	24.696,0	0,4%
7	Apple Inc. (iTunes, software and services)	US	MUS, VOD	6.737,6	10.032,2	12.087,1	13.612,3	17.918,1	22.003,7	22,8%
8	Microsoft <sup>(4)</sup>	US	VG, VOD, IT software			5.431,7	12.080,2	17.107,2	18.700,0	9,3%
9	Sky <sup>(5)</sup>	GB	DIS, TV, OD AVMS, ISP	8.072,9	8.779,5	9.143,9	13.119,2	15.933,8	15.028,2	-5,1%
10	Dish DBS Corporation	US	TV, RET	10.099,2	10.235,8	10.313,0	11.035,0	12.562,0	13.174,4	4,9%
11	CBS Corp.	US	TV, RAD	8.458,5	9.526,3	10.098,3	10.404,2	12.497,4	11.898,3	-4,8%
12	Viacom	US	TV, PROD, DIS	10.720,7	10.808,2	10.367,5	10.386,9	11.941,2	10.844,6	-9,2%
13	Vivendi	FR	PROD, DIS, TV, VG	9.083,2	9.602,6	10.255,7	10.105,0	10.762,0	10.819,0	0,5%
14	Charter Communications <sup>(6)</sup>	US	DIS	2.589,2	2.840,0	3.042,3	3.348,3	4.128,3	9.940,9	140,8%
15	Liberty Interactive Corp.	US	TV	6.802,6	7.692,9	7.694,9	7.521,0	9.197,1	9.621,9	4,6%
16	Heflix	US	VOD, RET	2.303,2	2.608,9	3.293,8	4.148,6	6.101,6	7.980,4	30,8%
17	ARD	DE	TV, RAD	6.142,3	6.091,0	6.184,0	6.654,9	6.525,4	6.430,8	-1,6%
18	RTL Group	LU	TV, RAD, OD AVMS, PR	5.771,5	6.001,4	5.824,0	5.808,0	6.029,0	6.237,0	3,4%
19	BBC	GB	TV, RAD, PROD, DIS, VI	5.860,8	6.292,4	5.965,2	5.960,8	6.650,2	6.066,1	-8,8%
20	NHK	JP	TV, RAD	3.967,2	4.168,6	4.744,9	4.875,6	5.154,9	5.996,9	16,3%
21	ActHion Blizzard	US	VG	3.418,1	3.779,4	3.451,2	3.321,9	4.197,6	5.971,8	42,3%
22	Discovery Communications Inc.	US	TV	2.996,1	3.492,2	4.168,1	4.721,3	5.754,6	5.871,4	2,0%
23	Liberty Global	US	DIS	3.161,4	3.609,7	4.310,4	4.931,6	6.195,2	5.763,9	-7,0%
24	Fuji Media Holdings Inc.	JP	TV, PROD, others	4.178,6	4.327,3	4.788,1	4.638,4	4.833,9	5.509,7	14,0%
25	Google Inc. <sup>(7)</sup>	US	Open platform	1.437,7	2.334,9	2.635,7	3.014,4	3.880,8	5.060,8	30,4%
26	Grupo Televisa	MX	TV, RAD, CIN, others	3.231,2	4.136,9	4.066,4	4.542,0	5.009,1	4.664,6	-6,9%
27	Sirius XM Radio	US	RAD	2.166,9	2.647,8	2.860,9	3.150,8	3.442,3	4.518,6	31,3%
28	Electronic Arts	US	VG	2.978,1	2.955,2	2.892,1	3.402,5	3.956,4	4.378,5	10,7%
29	Nintendo	JP	VG	5.658,0	6.247,3	4.187,2	3.824,8	4.464,0	4.120,6	-7,7%
30	Globo - Comunicação e Participações	BR	TV, PROD	4.235,4	3.966,2	4.629,0	5.174,2	4.401,7	3.991,5	-9,3%
31	ProSiebenSat.1 Media AG	DE	TV, RAD, PROD, VOD	2.756,0	2.969,0	2.605,3	2.875,6	3.260,7	3.799,0	16,5%
32	ITV plc	GB	TV, OD AVMS, PROD	2.466,3	2.559,0	2.852,7	3.216,4	4.092,2	3.751,8	-8,3%
33	Gruppo Mediaset	IT	TV, OD AVMS, PROD	4.250,2	3.720,7	3.414,7	3.414,4	3.524,8	3.867,0	4,0%
34	Nippon Television Network	JP	TV	2.574,9	2.662,6	2.502,4	2.498,9	3.130,0	3.510,7	12,2%
36	HSN Inc.	US	TV	2.206,4	2.542,5	2.563,4	2.703,9	3.564,5	3.224,0	-9,6%
36	France Télévisions	FR	TV	3.251,1	3.313,9	3.159,9	3.157,3	3.139,3	3.214,6	2,4%
37	Naspers	ZA	TV	2.261,3	2.647,4	2.446,1	2.388,2	3.092,0	3.099,0	0,2%
38	iHeart Media Inc. <sup>(8)</sup>	US	RAD	2.146,4	2.400,9	2.358,2	2.382,9	2.955,9	3.075,3	4,0%
39	Scripps Networks	US	TV	1.489,4	1.795,5	1.906,0	2.008,3	2.716,2	3.073,9	13,2%
40	Tokyo Broadcasting System	JP	TV	3.027,4	2.909,3	2.595,0	2.483,1	2.630,2	2.993,9	13,8%
41	Warner Music Group	US	REC	1.661,2	2.163,7	2.162,0	2.281,3	2.588,2	2.933,5	13,3%
42	AMC Entertainment Inc.	US	EXH	1.788,5	1.832,3	2.070,8	2.031,1	2.654,9	2.923,5	10,1%
43	Regal Entertainment Group	US	EXH	1.927,0	2.194,1	2.288,1	2.253,2	2.817,4	2.889,3	2,6%
44	RAI	IT	TV, RAD	2.825,0	2.625,0	2.582,0	2.554,8	2.493,1	2.809,5	12,7%
45	Univision Communications Inc.	US	TV, RAD, REC	1.581,4	1.790,1	1.978,2	2.193,7	2.574,8	2.749,1	6,8%
46	Cinemark Inc.	US	EXH	1.638,7	1.925,1	2.020,3	1.979,7	2.567,3	2.637,0	2,7%
47	Rogers Communications	CAN	DIS	2.536,6	2.714,7	2.569,2	2.430,4	2.644,9	2.529,2	-4,4%
48	TV Asahi Corporation	JP	TV, MUS, VID	2.080,3	1.980,8	1.982,4	1.974,4	2.116,8	2.492,8	17,7%
49	AMC Networks	US	TV		1.053,0	1.198,8	1.639,6	2.322,8	2.490,4	7,2%
60	ZDF	DE	TV	2.109,5	1.961,1	2.101,3	2.228,2	2.110,1	2.139,2	1,4%

<sup>(1)</sup> Includes NBC Universal as of 2011. Includes video revenues of cable systems and advertising. Excludes theme parks.

<sup>(2)</sup> Includes DirecTV as of 2015. Ongoing merger with Time Warner, pending competition authorities approval.

<sup>(3)</sup> Includes mainly the revenues of iTunes Store. Change of definition from 2011.

<sup>(4)</sup> Year ended 30th June: gaming, apps, advertising include some non audiovisual related revenues.

<sup>(5)</sup> Year ended June year n+1. Integrates Sky Italia and Sky Deutschland as of 2014.

<sup>(6)</sup> Merged with Time Warner cable in 2016. Includes video revenues of cable systems.

<sup>(7)</sup> Estimates of YouTube revenues.

<sup>(8)</sup> Formerly CC Media Holding Inc.

Source: European Audiovisual Observatory

## 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE


## OPZIONE ZERO: lasciare immutate le previsioni del Decreto Legislativo n. 204/2017

L'opzione zero consistente nel non intervenire lasciando immutato l'impianto normativo predisposto dal precedente governo non è stata presa in considerazione anche in ragione di alcune analisi impatto che effettivamente condurrebbero ad una crescita accelerata e non sostenibile degli investimenti con un aggravio eccessivo per i servizi media audiovisivi sulla struttura dei costi, senza tener conto delle attuali e future dinamiche di mercato nonché di alcune specificità legate a strategie

editoriali e d investimento non compatibili con l'assetto determinato dal Decreto Legislativo n. 204/2017

Nel grafico che segue (fonte CRTV) si riportano a titolo esemplificativo - le quote previste dal decreto legislativo originario (progressive, con le dovute differenze per servizio pubblico e altri FSMA lineari) al complesso degli investimenti effettuati ogni anno (dichiarazioni ex modello q AGCOM). E' stato preso come anno di partenza il 2016, dove si supponeva un investimento complessivo di 800 milioni di euro. Sono state inserite due ipotesi di crescita, 0 e +2%. I tassi di crescita sono tenuti bassi per motivi oggettivi - tenendo conto che il montante rilevante per il calcolo dei ricavi va riferito alle tre componenti delle risorse afferenti al settore televisivo, canone, abbonamenti (sostanzialmente stabili) e pubblicità; e che quest'ultima, in leggera ripresa, ma ancora ben al di sotto dei livelli pre-crisi economica, pesa circa per il 40% sul totale. Da tale proiezione risulterebbe che:

- a crescita zero del settore (e di conseguenza degli investimenti da effettuare), l'aggravio per i broadcaster a regime sarebbe stato del 30%.
- a crescita contenuta (2% su base annua) l'aumento in termini percentuali dell'investimento è del 35%.



OPZIONE 1: procedere con una ulteriore proroga fino al 2020, mantenendo di fatto il precedente assetto normativo che aveva fatto emergere una serie di criticità ed incongruenze che aveva reso necessario un intervento normativo a livello primario (art. 34 della Legge 220/2016) (per approfondimenti si rimanda all'AIR redatta nell'ottobre 2017 in occasione del successivo varo del Decreto n. 204/2017). Una simile opzione è stata immediatamente rigettata in quanto anziché intervenire concretamente, avrebbe aperto le porte ad un regime di prorogatio permanente e di incertezza giuridica, nociva per gli operatori di mercato e per la stessa amministrazione. Una ulteriore proroga avrebbe inoltre condotto ad un mancato rispetto di quanto richiesto dalla Legge primaria n. 220/2016 (articolo 34).

OPZIONE 2: intervenire con una serie puntuale e coerente di correttivi al quadro di obblighi previsto dal Decreto n. 204/2017 in modo da garantire un innalzamento progressivo degli impegni a carico dei servizi media audiovisivi lineari e non, introdurre un approccio più flessibile in linea con la situazione attuale del mercato e con le possibili tendenze evolutive dei prossimi anni. Attesi gli obiettivi che il provvedimento persegue, come indicati nelle precedenti sezioni, le valutazioni

preliminari effettuate dall'Amministrazione e le attività di consultazione, hanno fatto ritenere non percorribile l'opzione zero e l'opzione 1 e quella prescelta (opzione 2) la maggiormente adeguata in considerazione di una più accurata analisi del mercato, delle specificità dei modelli di business, e dei fabbisogni produttivi.

Nello specifico l'opzione scelta (n.2) si è tradotta nello schema di decreto in esame nelle seguenti decisioni improntate a criteri di maggiore congruenza e sostenibilità alla luce dell'evoluzione del mercato e delle risultanze del processo di consultazione effettuato nel corso degli ultimi mesi:

- a) reintroduzione delle aliquote relative agli obblighi di programmazione previgenti al d.lgs. 204/2017, ribadendo l'obbligo di programmazione nel c.d. prime time ma solo in capo alla concessionaria del servizio pubblico;
- b) rimodulazione delle aliquote relative agli obblighi di investimento: tali aliquote risultano comunque più elevate rispetto al regime previgente al d. lgs. 204/2017 ma la disciplina è stata rivista ed adattata in una misura compatibile con le prospettive economiche degli operatori;
- c) nell'ambito dei nuovi obblighi, rafforzamento delle misure a sostegno delle opere di espressione originale italiana (che nel previgente sistema erano limitate alle sole opere cinematografiche) e a sostegno delle opere recenti;
- d) revisione ed aggiornamento degli obblighi in capo agli operatori on demand con un maggior allineamento rispetto agli obblighi posti in capo alle emittenti televisive "tradizionali";
- e) rafforzamento del sistema di flessibilità, senza rivedere, tuttavia, il nuovo e più efficace sistema sanzionatorio.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Dalle modifiche al Decreto Legislativo n. 204/2017 ci si attende effetti positivi nel medio e lungo periodo a vantaggio dell'intera filiera dell'audiovisivo nazionale, grazie alla previsione di un complessivo alleggerimento del peso regolatorio previsto in origine a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e un bilanciamento più efficace delle misure a tutela della promozione delle opere nazionali ed europee. Ciò per corrispondere da un lato alle legittime esigenze di flessibilità richieste da broadcaster e piattaforme che come noto per poter pianificare i propri investimenti in modo ottimale hanno bisogno di un arco temporale esteso (su base biennale) e dall'altro ai fabbisogni del mondo della produzione dei contenuti che beneficeranno di un maggiore grado di autonomia creativa e progettuale in merito a generi e tipologie di opere (lungometraggi, documentari, film di espressione originale italiana, animazione ecc...), di un livello più elevato di trasparenza in ordine al rispetto degli adempimenti, nonché di un più rigoroso sistema sanzionatorio. La scelta di lasciare inalterato il severo impianto sanzionatorio previsto dal Decreto n.204/2017 a fronte dell'ammorbidimento delle quote e sotto-quote di investimento e di programmazione condurranno ad un probabile abbattimento dei contenziosi presso l'Autorità di regolamentazione preposta alle verifiche e all'irrogazione delle eventuali sanzioni. A ciò si aggiunga che ci si attende una maggiore snellezza nelle procedure amministrative da parte dell'Autorità garante per le comunicazioni con un impatto positivo sui meccanismi di verifica e controllo del corretto adempimento degli obblighi.

Il quadro di maggiore certezza giuridica (vedi anche sezione 2) messo a disposizione degli operatori del settore – una volta adottati anche il Decreto con cui si definiscono le opere di espressione originale italiana e il Decreto tecnico-operativo sulle modalità di assolvimento degli obblighi – avrà molteplici effetti positivi sull'intero ecosistema audiovisivo sotto il profilo giuridico ed economico.

In primo luogo le nuove regole – essendo state in larga parte condivise nel corso del tavolo di consultazione – determineranno un clima di maggior fiducia nelle relazioni contrattuali tra le due controparti ovvero i produttori cinematografici e audiovisivi da un lato e le reti televisive nazionali ed estere (con sede in Italia) nonché le piattaforme on demand nazionali ed estere (anche quelle che pur non avendo una sede nel nostro Paese rivolgono le proprie offerte e i propri cataloghi al pubblico italiano, dall'altro).

Il nuovo sistema di aliquote e regole maggiormente improntate a criteri di proporzionalità, adeguatezza, coerenza e flessibilità avrà un impatto anche su una maggiore qualità produttiva ed editoriale, ampliando le possibilità di fare coproduzioni e di aumentare la visibilità delle nostre opere audiovisive sui mercati internazionali. Secondo tutti gli operatori interpellati nel corso del processo di consultazione il nuovo regime – che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020 - genererà ricadute significative anche sulla varietà e ricchezza dei contenuti audiovisivi prodotti con effetti benefici in termini di concorrenza e pluralismo editoriale rafforzando anche sotto il profilo dimensionale e patrimoniale il sistema produttivo nazionale tradizionalmente sottodimensionato e con scarsa vocazione internazionale.

Come già detto nella parte introduttiva i due Ministeri stimano un impatto positivo nel medio e lungo periodo nell'ottica di un progressivo rafforzamento degli investimenti in contenuti audiovisivi europei e italiani da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi (reti televisive e piattaforme on demand) nel rispetto delle previsioni della nuova Direttiva Servizi Media Audiovisivi, adottata in via definitiva dal Consiglio Unione europea nel novembre 2018 e attualmente in fase di recepimento nazionale.<sup>8</sup>

Nell'analisi comparativa che ha condotto i due Ministeri ad individuare l'opzione n. 2 (si veda la sezione 3) si è tenuto conto della necessità:

- da un lato di rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria (Direttiva Servizi Media Audiovisivi) che come noto è stata di recente interessata da un significativo aggiornamento. Nel novembre 2018 è stato infatti approvato un nuovo testo a Bruxelles che attualmente in fase di recepimento nella normativa nazionale. Ci si riferisce in particolare all'obbligo di assicurare che almeno il 30% del catalogo dei fornitori di servizi audiovisivi non lineari sia riservato alle opere europee e che gli Stati membri possano prevedere un contributo finanziario a carico dei suddetti fornitori calcolato sul fatturato generato nel Paese di destinazione.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> La Direttiva (UE) n. 2018/1808 del 14 novembre 2018 recante "modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 novembre u.s. (L 303/69). Tale direttiva è entrata in vigore il 18 dicembre 2018. Gli Stati membri dovranno adottare le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla nuova direttiva entro il 19 settembre 2020. [https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2018.303.01.0069.01.ITA&toc=OJ:L:2018:303:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0069.01.ITA&toc=OJ:L:2018:303:TOC)

<sup>9</sup> Giova ricordare che la revisione della direttiva sulla fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (direttiva AVMS) è stata presentata dalla Commissione nel 2016 dopo un'attenta valutazione della precedente direttiva, risalente al 2010.

La valutazione ha sottolineato la necessità di garantire parità di condizioni tra il settore radiotelevisivo tradizionale, vale a dire la televisione, e nuovi servizi quali servizi di video a richiesta, piattaforme per la condivisione di video e i contenuti audiovisivi dei social network, al fine di tutelare meglio gli spettatori, incoraggiare l'innovazione e promuovere i contenuti audiovisivi europei. In estrema sintesi le nuove norme comunitarie:

- creeranno parità di condizioni tra tutti gli operatori per quanto concerne la tutela degli spettatori, indipendentemente dal servizio che forniscono e dalla piattaforma che usano. Ciò significa che gli utenti beneficeranno del medesimo livello di protezione quando guardano un film sulla televisione tradizionale o mediante servizi di televisione a richiesta. Gli Stati membri, tramite le loro autorità nazionali di regolamentazione del settore audiovisivo, potranno intraprendere azioni nei confronti degli operatori che non rispettano le norme;
- aumenteranno la diversità culturale e promuoveranno i contenuti europei, dal momento che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta dovranno garantire che i loro cataloghi si compongano per almeno il 30% di contenuti europei e che questi siano posti in rilievo in modo opportuno;

- dall'altro di alleggerire il sistema di aliquote previsto dal Decreto n.204/2017 eccessivamente oneroso per gli operatori rispetto al regime attualmente in vigore, pur confermando la scelta di adottare un sistema che in una logica di continuità, preveda il superamento dei livelli minimi di regolazione europea sia sotto il profilo delle quote generali e relative sotto-quote sia sotto il profilo delle modalità di assolvimento degli obblighi e relative procedure di verifica e controllo.

Va evidenziato come sin dal 1998, anno in cui viene recepita la Direttiva comunitaria Tv senza frontiere, il legislatore italiano abbia inteso applicare le norme europee con un approccio più stringente fissando ad esempio obblighi congiunti sia di programmazione che di investimento e utilizzando come base di calcolo di questi ultimi non il budget di programmazione ma il fatturato degli operatori. Inoltre sono garantite aliquote minime anche per particolari categorie di opere come quelle cinematografiche o di animazione (nel caso del servizio pubblico). Tali scelte sono state confermate anche nei successivi adeguamenti normativi e anche nel presente provvedimento (pur semplificato e reso meno rigido ed oneroso rispetto al Decreto n. 204/2017) sono giustificati dalla specificità del mercato nazionale dell'audiovisivo nazionale che ha sempre richiesto un più ampio ed articolato regime di obblighi a carico delle reti televisive (cui oggi si aggiungono i servizi non lineari e le piattaforme online) per garantire ai produttori indipendenti di contenuti cinematografici e audiovisivi una crescita equilibrata e sostenibile con riferimento alla tutela e valorizzazione della diversità culturale e del pluralismo editoriale. Aspetti che hanno consentito flussi di investimento importanti per la produzione e reso il nostro mercato uno dei pochi a livello europeo (insieme a Francia, Germania e Regno Unito) a dotarsi di una struttura produttiva in grado di offrire contenuti originali a differenza di altri mercati "passivi" in cui circolano soprattutto opere realizzate in altri Paesi.

Dalle modifiche introdotte scaturisce pertanto un impianto più sostenibile ed efficace che:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di programmazione prevede misure più in linea con la regolazione minima posta dalla direttiva comunitaria (più del 50% della programmazione riservata alle opere europee e 30% del catalogo on demand) cui si aggiunge un obbligo di programmazione nella fascia più pregiata dei palinsesti (prime time) alle opere europee e nazionali nel c.d. prime time limitando tale prescrizione alla concessionaria del servizio pubblico; è prevista anche una sottoquota di programmazione per le opere italiane pari al 16,7% a regime; il Decreto n. 204/2017, al contrario, imponeva aliquote di programmazione molto onerose (a regime il 60%) e obblighi di programmazione nel prime time anche ai privati;
- b) per quanto riguarda gli obblighi di investimento prevede una riduzione delle quote e sotto-quote di investimento a carico dei broadcaster in modo da renderle maggiormente sostenibili e mantenendo il criterio della gradualità: gli impegni restano comunque maggiori (12,5% a favore delle opere europee indipendenti a regime per i privati rispetto alla normativa comunitaria (10% del budget di programmazione) e del regime attualmente ancora in vigore. E' prevista anche una sotto-quota a favore delle opere cinematografiche del 3,5% a regime (nel Decreto n. 204/2017 l'aliquota era al 4,5%) nonchè una ulteriore riserva per le opere cinematografiche recenti.
- c) con riferimento agli obblighi in capo agli operatori on demand è stata confermata la soglia comunitaria del 30% delle opere europee sui cataloghi ma tenendo conto dei differenti modelli di business di tali operatori con riferimento alla base di calcolo; in aggiunta è stata confermata

- sbloccheranno risorse da investire nella produzione di contenuti europei, dal momento che gli Stati membri potranno chiedere un contributo finanziario alle televisioni e ai fornitori di servizi di media a richiesta, inclusi quelli con sede in un altro Stato membro, con esenzioni che potrebbero facilitare la vita alle start-up e alle piccole imprese
- miglioreranno la cooperazione tra le autorità audiovisive degli Stati membri tramite il rafforzamento del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e la definizione del suo ruolo nel diritto dell'UE
- garantiranno flessibilità, dal momento che gli Stati membri potranno adattare le norme alle circostanze nazionali e persino adottare norme più severe se lo desiderano



una sotto quota del 15% per le opere italiani di produttori indipendenti confermando quanto previsto anche dal Decreto n. 204/2017. In materia di investimenti anziché imporre una aliquota secca del 20% come indicato dal Decreto n. 204/2017 (la Direttiva comunitaria non fissa alcuna soglia ma ne prevede solo la facoltà di procedere in tal senso) il nuovo provvedimento introduce un meccanismo di gradualità che partendo dalla stessa aliquota delle tv private ovvero il 12,5% (15% fino all'adozione del regolamento operativo Agcom) può arrivare ad un massimo del 20% in assenza di impegni concreti a sostegno del mercato nazionale (sede operativa in Italia e almeno 20 dipendenti; negoziazione dei diritti proporzionale agli investimenti effettuati dai produttori);

e) si è aperto ad una maggiore flessibilità (biennale) da parte degli operatori nelle modalità di assolvimento degli obblighi con la possibilità quindi di recuperare l'anno successivo eventuali oscillazioni in eccesso o in difetto (oscillazione massima prevista aumentata al 15% (il Decreto n. 204/2017 prevedeva il 10%) riducendo in tal modo il rischio effettivo di sanzioni, il cui regime per coerenza è stata confermato (da 100mila a 5 milioni (o fino all'1% del fatturato se la percentuale è superiore a 5 milioni).

f) per il servizio pubblico è stato previsto un regime proporzionalmente più oneroso rispetto a quello dei broadcaster privati.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Alla luce di quanto riferito nelle Sezioni precedenti la proposta normativa in esame risponde alle esigenze prospettate relative alla necessità di giungere ad un sistema di obblighi di programmazione ed investimenti più sostenibile coerente rispetto alle dinamiche del mercato e più equilibrato rispetto alla presenza di nuovi operatori coinvolti nell'acquisizione, distribuzione e diffusione di contenuti audiovisivi- nella fattispecie le piattaforme video on demand.

L'opzione risponde alla necessità di rimuovere gli elementi di eccessiva rigidità dell'impianto normativo e al contempo di adeguare le misure alle esigenze del mutato contesto del mercato audiovisivo (si veda anche la sezione n.1)

Sulla base di una attenta valutazione comparativa e alla luce della nuova Direttiva Servizi Media Audiovisivi (in attesa di essere recepita a livello nazionale) l'opzione 2 è stata ritenuta adeguata al raggiungimento dell'obiettivo.

### **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico alla luce del contesto descritto nella sezione 1, delle criticità sollevate dai fornitori di servizi media audiovisivi, delle risultanze del processo di consultazione

#### **5.2 Monitoraggio**

Il Ministero per i beni e le attività culturali (Direzione generale Cinema) e il Ministero dello Sviluppo Economico si doteranno ciascuna per la parte di propria competenza, di un sistema di monitoraggio e controllo sistematico dell'intervento normativo, effettuando una puntuale raccolta di dati e informazioni e procedendo ad una analisi e verifiche della corretta adozione delle misure.

Il monitoraggio del Ministero potrà avvalersi in particolare di due strumenti previsti dalla della Legge Cinema e Audiovisivo n. 220/2016 (*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*):

- a) la relazione annuale di valutazione di impatto all'interno della quale confluiranno anche i dati relativi agli obblighi di investimento e di programmazione, L'articolo 12, comma 6 della Legge

prevede infatti che il Ministero predisponga e trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale nonché all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi fiscali;

- b) le attività di analisi e controllo svolte dal Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, organo che ai sensi della Legge svolge consulenza e supporto nella realizzazione e attuazione delle politiche di settore e nell'organizzazione dei criteri relativi alle risorse pubbliche a sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive. In particolare al Consiglio sono attribuite funzioni di analisi del settore, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, rientrando pertanto al loro interno anche le misure a carico dei broadcaster e piattaforme per la promozione delle opere europee e nazionali.

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento normativo descritto potranno essere costantemente monitorati e valutati anche nell'ambito dell'ordinaria attività di consultazione delle associazioni dei produttori, delle reti televisive e delle piattaforme, condotta periodicamente dalla competente Direzione generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali con il supporto del Consiglio Superiore dell'Audiovisivo.

L'attività di monitoraggio delle misure previste dal Decreto sarà condotta anche con un approccio metodologico comparativo mettendo a confronto i sistemi normativi degli altri Paesi anche avvalendosi delle attività di ricerca dell'Osservatorio europeo dell'Audiovisivo di cui il nostro Paese è membro. Ciò consentirà di valutare lo stato di attuazione del nuovo regime di obblighi di investimento e programmazione delle opere europee e nazionali misurandone l'efficacia anche in relazione alle normative previste dagli altri mercati europei di riferimento.

Le informazioni e i dati raccolti ed elaborati dal Ministero per i beni e le attività culturali saranno oggetto di un apposito piano predisposto dall'Amministrazione ai fini della Verifica di Impatto Regolamentare (VIR) per dar conto in modo sistematico anche in sede di Governo del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento.

## CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

### **1. Descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;**

L'intervento normativo è il frutto di un'analisi approfondita svolta dal Ministero anche alla luce di una serie di incontri tecnici con gli operatori del settore coinvolti (produttori di contenuti cinematografici e audiovisivi, reti televisive, società di telecomunicazione e piattaforme video on demand) e che ha reso necessario intervenire su alcune misure previste dal Decreto Legislativo n. 204 del 2017 in materia di obblighi di programmazione e investimento.

Il 30 ottobre 2018 il Ministero Beni e Attività Culturali ha convocato una prima riunione presso il Collegio romano per dar vita ad un tavolo tecnico ed avviare i lavori volti a favorire una intesa tra le parti sotto il coordinamento istituzionale del Ministero. Al termine del quale si è concordato di condividere ed approfondire in successive riunioni tecniche (plenarie multi e bilaterali tra operatori) le esigenze del comparto produttivo e quelle delle reti tv in modo da giungere ad un piattaforma comune.

Il 13 dicembre 2018 ha avuto luogo al Collegio Romano del Mibac un secondo incontro tra il Sottosegretario di Stato con delega al cinema Sen. Lucia Borgonzoni, il Direttore Generale Cinema Nicola Borrelli (e relativo staff), il Consigliere Giuridico del Mise Marco Bellezza (e relativo staff) e tutte le categorie interessate dal provvedimento (reti televisive e produttori). Al termine

dell'incontro le parti hanno redatto un primo accordo di co-regolamentazione per introdurre alcuni correttivi e miglioramenti al decreto legislativo

Il 4, il 19 e il 25 febbraio 2019 i rappresentanti dei broadcaster e dei produttori si sono incontrati esternamente al Collegio romano per discutere ed affinare il testo di accordo tra le parti da sottoporre al Ministero. In particolare erano presenti le aziende di broadcasting privato (Mediaset, Sky Italia, Discovery, La7, Fox, Viacom, Disney) e le associazioni dei produttori (ANICA, APT, CNA Cinema e Audiovisivo). I soggetti si sono concentrati in particolare sugli obblighi di programmazione e investimento dei fornitori di servizi di media lineari diversi dalla Concessionaria del servizio pubblico. Qui di seguito si riportano i primi provvisori punti di intesa e relative richieste di presa d'atto da parte dei due Ministeri:

- Art. 44-bis, comma 1 (quota di programmazione di opere europee), si concorda su una riduzione non ancora quantificata.
- Art. 44-bis, comma 2 lettera b) (sotto-quota di programmazione di opere di espressione originale italiana): Rai conviene sul fatto che essa possa essere mantenuta come già previsto dal d. lgs. ,vale a dire metà del tempo di diffusione. In discussione il quantum per le private
- Art. 44-bis, comma 3: (sotto-quota di programmazione di opere di espressione originale italiana in prime time): si concorda la quota del 4" per la Rai; per le private non c'è un accordo condiviso.
- Art. 44-bis, comma 4: (assolvimento obblighi di programmazione) si conferma l'accordo che le quote di programmazione debbano essere rispettate su base annua.
- Art. 44-ter, comma 1 lettera a): (quota di investimento in opere europee) su richiesta dei broadcaster privati si conviene sia ridotta al 10,4% nel 2019, all'12,5% nel 2020, a patto che tutto l'investimento sia rivolta a opere prodotte da produttori indipendenti.
- Art. 44-ter, comma 2, le parti concordano su nella previsione di una sottoquota cine di espressione originale italiana: quantum in discussione
- Art. 44-ter, comma 3, lettere a e b si conferma aumento quota di investimento in opere europee per Rai al 15,4% nel 2019, del 16,7 % nel 2020 ma limitatamente alla parte di prodotto di produttor indipendente
- Art. 44-ter, comma 4 lettera a) le parti concordano nella previsione di una sottoquota Rai di OEI del 3,8% nel 2019
- Art. 44-quinquies, comma 3 (assolvimento degli obblighi di investimento) si conferma che sia prevista recuperare nell'anno successivo l'importo eventualmente non investito nell'anno corrente, (flessibilità biennale)
- Art. 3 d. lgs.: (sanzioni), si conferma l'opportunità di prevedere sanzioni differenziate per violazioni agli obblighi di programmazione e di investimento, anche in considerazione della flessibilità biennale

Il 20 e il 26 marzo 2019 si sono svolte due nuove riunioni di verifica e di consultazione presso il Collegio romano alla presenza del Sottosegretario Borgonzoni, dell'ex direttore Generale Cinema Nicola Borrelli, del neo Direttore Generale Cinema Mario Turetta (e del suo staff), del Consigliere giuridico Marco Bellezza (e suo staff) e gli operatori coinvolti.

In occasione del tavolo del 26 marzo sono stati illustrati e motivati sotto il profilo tecnico i punti specifici di intesa raggiunta tra le parti, lasciando alle Amministrazioni il compito di valutarne la coerenza rispetto agli obiettivi istituzionali e di intervenire sui punti sui quali l'accordo non era stato ancora raggiunto.

Il 4 aprile 2019 ha avuto luogo un'altra riunione per giungere ad una ulteriore condivisione delle modifiche e correttivi da apportare al Decreto con particolare attenzione alle misure a carico delle piattaforme.

L'8 maggio si è tenuta l'ultima riunione del tavolo presso il Ministero nel corso della quale sono state fornite agli operatori le linee guida del provvedimento in vista dell'adozione finale.

## **2. Elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni**

Alle riunioni del tavolo tecnico convocate dal Mibac sono stati invitate le seguenti associazioni ed aziende del settore (per l'elenco completo si rimanda all'allegato 1):

- in rappresentanza del settore produttivo: Anica, APA, CNA Cinema e Audiovisivo, AGICI
- in rappresentanza delle reti televisive: Rai, Mediaset, Sky, Disney, Discovery, Viacom International, Fox Networks, La 7, Confindustria Radio Tv
- in rappresentanza delle tlc e delle piattaforme video on demand: Netflix, Amazon, Tim, Timvision, Chili.

Alle riunioni hanno partecipato anche rappresentanti del Mibac e dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni – AGCOM, soggetto chiamato a vigilare sul rispetto delle norme contenute nel Decreto e ad elaborare la normativa regolamentare di attuazione.

## **3. Periodi in cui si sono svolte le consultazioni;**

Di seguito le date in cui si è svolto il tavolo tecnico presso il Mibac. Tra una riunione e l'altra hanno avuto luogo numerosi altri incontri e scambi di informazione tra i due Ministeri e gli operatori e tra operatori stessi.

- 30 ottobre 2017
- 13 dicembre 2018
- 20 marzo 2019
- 26 marzo 2019
- 4 aprile 2019
- 8 maggio 2019

## **4. Principali risultati emersi dalle consultazioni**

I fornitori di servizi media audiovisivi hanno sollevato numerose criticità in merito all'effettiva praticabilità delle misure in questione che hanno previsto nel Decreto originario un robusto innalzamento delle quote a carico dei suddetti operatori.

Occorre evidenziare che nel corso del tavolo tecnico avviato a dicembre 2018- presieduto dal Sottosegretario con delega al cinema – le controparti rappresentate da produttori e servizi di media audiovisivi hanno raggiunto una intesa condivisa sulla maggior parte delle disposizioni oggetto dell'intervento normativo (allegato n. 2)

Nel corso delle consultazioni è stato redatto un accordo di co-regolamentazione tra rappresentanti del mondo della produzione e rappresentanti dei servizi media audiovisivi (escluse le piattaforme) all'interno del quale sono state individuate e condivise alcuni miglioramenti al decreto legislativo (si veda in allegato). Tale documento è stato trasmesso ufficialmente ai due Ministeri competenti ed ha costituito la base di partenza per la redazione delle modifiche finali al Decreto.

## **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

La disposizione finale oggetto di modifica del Decreto n. 204 è stata elaborata al termine di un percorso durato circa 5 mesi guidato dal Ministero Beni e Attività Culturali d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di incontri interni alle due amministrazioni e tenendo conto delle risultanze via via emerse nel corso dei vari tavoli tecnici con gli operatori del settore.

Si è trattato di un "work in progress" particolarmente complesso per giungere ad un corretto bilanciamento delle aliquote oggetto di revisione, del sistema di assolvimento degli obblighi nonché del regime sanzionatorio. Tra le problematiche maggiori segnaliamo:

- l'opportunità di introdurre meccanismi di flessibilità garantendo al tempo stesso un volume annuale garantito di investimenti a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
- la necessità di prevedere distinte disposizioni in funzione di modelli di business differenti con riferimento particolare agli obblighi di programmazione da parte dei fornitori di servizi a richiesta
- la necessità di prevedere un approccio graduale a carico delle piattaforme introducendo delle "premierità" legate ad un maggiore impegno ad investire sul territorio italiano

Il gruppo di lavoro si è composto di:

MIBAC	MISE
Lucia Borgonzoni (Sottosegretario con delega al cinema e all'audiovisivo)	Marco Bellezza (Consigliere Giuridico)
Nicola Borrelli (Direttore Generale Cinema, fino al marzo 2019)	Laura Aria (Direttore MISE)
Mario Turetta (Direttore Generale Cinema, dal marzo 2019)	Luigia Spadaro MISE)
Maria Giuseppina Troccoli (Dirigente Servizio II DG Cinema)	
Bruno Zambardino (Funzionario ILC presso Dg Cinema)	

#### Elenco allegati:

##### Allegato 1

Elenco operatori che hanno partecipato al "TAVOLO QUOTE"

##### Allegato 2

Accordo sottoscritto dagli operatori al tavolo Mibac

**Allegato 1**

**Elenco associazioni ed operatori che hanno partecipato al “TAVOLO QUOTE”**

**AGICI**

Marina Marzotto (Presidente)  
Alessandro Costantini (Segretario Generale)

**DISCOVERY ITALIA**

Marcello Dolores (Vice Presidente Corporate Legal and Regulatory Affairs for Southern Europe )  
Francesco Canini (Public Business Affairs Senior Manager)

**NETFLIX**

Lucia Carta (Direttore, Content Acquisition Legal)  
Marzena Remboski (Direttore per gli Affari Europei)  
Marianna Scharf (Manager Public Policy)  
Ernesto Apa (Studio Portolano)

**TIM**

Stefania Sagoma  
Fernanda Stecca  
Caterina Bortolini

**TIMVISION**

Mauro Accroglianò (Responsabile Multimedia)  
Luca Oteri (Responsabile Content Acquisition)

**CNA Cinema e Audiovisivo**

Gianluca Curti (Presidente)  
Mario Perchiazzi (Vice presidente)  
Sabina Russillo (Referente Nazionale CNA)

**SKY**

Marco Valentini (Responsabile Affari Legislativi)  
Nadia Rollè (Responsabile Rapporti PA e Uffici Tecnici organizzativi)

**APA**

Giancarlo Leone (Presidente)  
Giovanni Stabilini (Vice Presidente)  
Chiara Sbarigia (Direttore Generale)

**VIACOM INTERNATIONAL**

Mariangela Liuzzi (affari legali e regolamentari)

**LA 7 SPA**

Carlotta Ca' Zorzi (Responsabile Affari Legali e Regolamentari)

**FOX NETWORKS GROUP**

Antonella Barbieri (Head of Legal Italy and Germany)  
Avv. Daniela Guarnaccia

**ANICA**

Francesco Rutelli (Presidente)  
Francesca Cima (Presidente produttori)  
Angelo Barbagallo (Vice Presidente produttori)  
Francesca Medolago Albani (Sviluppo strategico)

**RAI**

Fabrizio Ferragni (Direttore relazioni istituzionali)  
Stefano Luppi (Vice Direttore Relazioni istituzionali)  
Paolo Biffani (Relazioni istituzionali)

**AGCOM**

Benedetta Liberatore (Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi)  
Giorgio Greppi (Dirigente Ufficio Diritti Digitali della Direzione Contenuti Audiovisivi)  
Giovanni Gangemi (Direzione Contenuti)

**MEDIASET**

Stefano Selli (Direttore Relazioni Istituzionali)

**DISNEY**

Dario Alfieri (Senior Attorney)

**CHILI**

Giorgio Tacchia (Founder Chairman & Ceo)  
Guido Zucchini (Direttore Relazioni Esterne)

**AMAZON**

Maria Laura Cantarelli (Relazioni istituzionali e regolamentari)  
Viktoria Wasilewski (Head of Content IT Prime Video)  
Marco Montesano

**STUDIO PORTOLANO CAVALLO**

Ernesto Apa

**Allegato 2**

Accordo tra le parti sottoscritto nel corso del tavolo Mibac



**Articolo 3 Commi 3 e 4****1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Con riferimento alle modifiche urgenti e straordinarie apportate al decreto, oggetto della presente analisi di impatto regolamentare, si ritiene utile evidenziare alcune recenti dinamiche di cui si è tenuto conto nella redazione dei correttivi introdotti.

Alla luce dei mutamenti che hanno interessato la produzione (numero e tipologia di opere audiovisive) e il consumo culturale (fasce di pubblico), la previgente disciplina relativa al sistema di revisione delle opere cinematografiche, contenuta nella legge n. 161 del 1962 e nel relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 si è reso necessario un intervento normativo che modificasse l'art 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017 n 203, che disciplina la composizione della commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (e delle eventuali sottocommissioni).

La competente Direzione generale Cinema ha incontrato alcune difficoltà nella costituzione della predetta Commissione, in particolare con riguardo alla professionalità dei "sociologi".

Nel mese di gennaio 2018, attraverso un avviso per manifestazione di interesse, pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema, si invitava gli interessati alla presentazione delle candidature per le diverse categorie di professionalità previste dall'articolo 3.

Alla scadenza del termine fissato non perveniva alcuna candidatura per le professionalità previste all'articolo 3 lettera d) (sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza).

Per tale ragione venivano riaperti i termini di presentazione delle candidature, dapprima fissandosi una proroga di scadenza al 13 febbraio e, successivamente, una seconda proroga al 28 febbraio. Nonostante tali proroghe nessuna candidatura perveniva per quella professionalità.

Vista l'impossibilità di costituire la Commissione, stante la previsione della necessaria presenza in ciascuna sottocommissione anche delle professionalità dei "sociologi", si decideva di sollecitare l'interessamento delle Associazioni nazionali sociologi e delle Università, pubblicando, nel mese di giugno 2018, un nuovo avviso pubblico (con una prima scadenza fissata all'11 giugno e successiva proroga al 22 giugno). Al termine di scadenza di tale ulteriore avviso pervenivano solo due candidature.

Alla luce di quanto esposto la difficoltà di costituzione della Commissione nella composizione prevista nel vigente decreto legislativo risulta evidente, inoltre tale difficoltà si ripercuote sulla futura operatività della Commissione medesima, determina di fatto l'impossibilità di procedere alla prima nomina della stessa che dovrebbe adottare il regolamento di funzionamento dei lavori. Per altro è importante precisare che è da proprio dalla data di approvazione del regolamento della Commissione che sono abrogate le previgenti disposizioni in materia e cessano di operare Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161.

Con riferimento alla modifica di cui al comma 4, relativa agli esperti di cui articolo 26, comma 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, essa trae origine dalla necessità di incrementarne il numero degli esperti di cui possa avvalersi la Pubblica Amministrazione.

La ratio di tale intervento risulta evidente tenuto conto del consistente numero di progetti presentati nei primi anni di applicazione della legge (nel solo anno 2018, sono stati presentate 1.300 domande in relazione all'articolo 26 e circa 400 in relazione all'articolo 27), considerata altresì la complessa attività di analisi dei progetti che comporta un notevole impegno.

**2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI comma 3 e 4****2.1 Obiettivi generali e specifici**

Alla luce di quanto esposto, in relazione al contesto nel quale si inserisce l'intervento normativo, alle esigenze e alle criticità di tipo amministrativo constatate nella situazione attuale, gli obiettivi che si intendono perseguire con le modifiche sopra citate sono da ricercarsi senz'altro nella volontà di consentire l'operatività delle previsioni della legge.

Da un lato, si rende di fatto operativa la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche. (comma 3)

Dall'altro, con riferimento alla modifica operata dal comma 4, relativa agli esperti di cui articolo 26, comma 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, il legislatore intende costituire una vera e propria Commissione di esperti con il compito di procedere alla valutazione e all'analisi dei numerosi progetti, elevandone il numero dei componenti fino ad un massimo di 15, con ciò consentendo di garantirne un efficace ed efficiente operato della stessa.

### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE comma 3 e 4

OPZIONE ZERO: lasciare immutate le previsioni del Decreto Legislativo

OPZIONE 1: procedere con una ulteriore proroga mantenendo il precedente assetto normativo che aveva condotto ad una serie di criticità ed incongruenze

OPZIONE 2: intervenire con una serie di correttivi in linea con la situazione attuale del mercato e con le possibili tendenze evolutive dei prossimi anni.

In relazione al fine ultimo che il provvedimento mira ad ottenere, così come ampiamente esposto nelle precedenti sezioni, le valutazioni dell'Amministrazione hanno portato all'escludere la possibilità di lasciare immutate le previsioni della normativa in esame (OPZIONE ZERO)

Merita una accurata analisi l'intervento legislativo che conduce alla modifica, attraverso l'operato del comma 3, dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 recante "Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220" attraverso il comma 3.

Il citato decreto legislativo ha aggiornato, alla luce dei mutamenti che hanno interessato la produzione e il consumo culturale la previgente disciplina relativa al sistema di revisione delle opere cinematografiche.

In considerazione della necessità di assicurare continuità all'attività istituzionale della Direzione Generale Cinema e di dare certezza in merito alla disciplina, sia per gli operatori sia per gli utenti, il provvedimento prevede espressamente che fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della nuova Commissione, continuano ad esercitare le proprie funzioni le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 (si vedano gli artt. 11 "Disposizioni transitorie" e 13 "Abrogazioni e disposizioni finali").

Quindi l'esigenza di intervenire con dei correttivi necessari al fine rendere operativa la predetta Commissione (OPZIONE 2) si trova ad operare in combinato disposto con l'esigenza di mantenere il precedente assetto normativo secondo un regime di *prorogatio* transitoria fino a quando la Commissione non si sia costituita e non abbia approvato il proprio regolamento, in quanto è dalla data di approvazione del sopracitato regolamento, ai sensi dell'art 11 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, che sono abrogate le previgenti disposizioni in materia e cessano di operare Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Per tanto al fine di garantire continuità e certezza per operatori e utenti coinvolti dalle norme della suddetta disciplina, in questo particolare contesto si trova ad operare, almeno inizialmente, secondo l'OPZIONE 1.

Per quanto attiene il comma 4, l'intervento proposto è volto a migliorare il funzionamento e l'operatività dei processi previsti dalla normativa "cinema".

In relazione a quanto suddetto, né l'OPZIONE ZERO, né l'OPZIONE 1 si ritengono congeniali al raggiungimento dell'obiettivo perseguito dal Legislatore.

Nello specifico l'opzione scelta, OPZIONE 2, si è tradotta nella seguente decisione:

- In relazione agli esperti di cui articolo 26, comma 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220 si incrementa il numero, con ciò consentendosi all'Amministrazione di avvalersi dell'imprescindibile supporto di un numero più elevato di esperti - dall'originario numero di cinque ad un numero non superiore a quindici.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA commi 3 e 4**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'opzione prescelta, per entrambi gli interventi normativi (comma 3 e 4) nel medio e lungo periodo produrrà vantaggi diretti sia per ciascuna categoria di destinatari, sia per la collettività.

Tali vantaggi si possono schematizzare così come di seguito:

1. Semplificazione della normativa di settore.
2. Razionalizzazione delle procedure attuative previste della legge, garantendone maggiore proporzionalità, adeguatezza ed efficacia.
3. Armonizzazione delle diverse forme di sostegno destinate all'attività delle imprese di esercizio cinematografico, al fine di evitare sovrapposizioni superflue tra diverse linee di intervento.
4. Garantire l'operatività e la funzionalità delle commissioni, siano esse Commissioni d'esperti o Commissioni per la classificazione delle opere cinematografica.

Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare per quanto concerne i costi attesi alla luce dei sopracitati interventi appare opportuno effettuare una distinta valutazione.

Il comma 3 interviene per porre rimedio alla impossibilità, che si è verificata, di costituire la Commissione per la classificazione delle opere cinematografica (e delle eventuali sottocommissioni) prevista dal d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203.

Tale intervento correttivo e funzionale alla concreta operatività della Commissione concerne la composizione della medesima, con riguardo alla componente con profilo professionale "sociologo", ma senza prevedere ulteriori attività a carico della medesima Commissione o del Ministero.

La modifica di cui al comma 4, relativa alla Commissione di esperti (comma 4, lettera b) comporta maggiori oneri determinati dall'incremento del numero di esperti da 5 a 15. Tale previsione trova copertura in risorse già presenti sul capitolo di bilancio, capitolo 6030 pg 20 "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione", sul quale, per l'anno 2019, sono appostate risorse per euro 12.283,00.

Nell'anno 2018, sono state rimborsate spese di missione documentate, effettivamente sostenute dagli esperti, per euro 919,40 e per l'anno 2019 (mesi da gennaio a maggio) l'importo per missioni rimborsate è stato sinora pari a euro 504,00.

Pertanto, la modifica legislativa prevista che aumenta sino a quindici - dall'originario numero di cinque - i membri della Commissione di cui all'articolo 26, comma 2 della legge n. 220 /2016, determina un impatto limitato, pari ad un incremento dei rimborsi spese stimate fino a 3.000 euro.

##### **Motivazione dell'opzione preferita**

Alla luce di quanto riferito nelle Sezioni precedenti la proposta normativa in esame risponde alle esigenze ampiamente descritte.

L'opzione 2 è stata ritenuta adeguata al raggiungimento dell'obiettivo.

## **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO commi 3 e 4**

### **5.1 Attuazione**

Il Ministero per i beni e le attività culturali, alla luce del contesto descritto nella sezione 1, delle risultanze del processo di consultazione e della sentita esigenza di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo si opera per attuare concretamente gli interventi descritti.

Il soggetto responsabile è il sopracitato Ministero per beni e le attività culturali, in particolare la Direzione Generale Cinema.

E' prevista la pubblicazione sul sito del Ministero e della DG Cinema di tutta la documentazione relativa alle modifiche normative in esame.

### **5.2 Monitoraggio**

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento normativo descritto potranno essere costantemente monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività di consultazione delle associazioni dei produttori e distributori attuata dalla competente Direzione generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali.

## **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR per comma 3 e 4**

L'intervento normativo è il frutto di un'analisi approfondita svolta dal Ministero anche alla luce di una serie di incontri tecnici con gli operatori del settore coinvolti.

Si rimanda a quanto già ampiamente esposto nella sezione 1.

## DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL' AIR

(Articoli 1, 2, 4 e 5)

*Ministero per i beni e le attività culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0017749-26/06/2019  
CI. 02.01.00/268.1Alla Presidenza del Consiglio dei  
ministri  
- Dipartimento per gli Affari giuridici e  
legislativi

E, p.c.

alla Capo di Gabinetto

LORO SEDI

Oggetto: schema di decreto-legge recante Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali.

Lo schema di decreto-legge di cui in oggetto interviene su specifici aspetti di alcune materia di competenza di questa Amministrazione con misure dettate da particolare necessità ed urgenza.

Il provvedimento è composto di 4 articoli e, ad avviso dello Scrivente, esso **relativamente agli articoli 1,2 e 4** rientrerebbe nei casi di esenzione dell' AIR prevista all' articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

L' articolo 1 reca disposizioni in materia di personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, intervento peraltro necessitato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 2015. Le misure in esso contenute sono rivolte a un numero esiguo di destinatari afferendo ad una determinata categoria di lavoratori e in misura limitata nel tempo. La norma, anche a causa delle specificità delle attività lirico-sinfoniche e delle corrispondenti programmazioni artistiche, mira a garantire la prosecuzione delle attività delle fondazioni adeguando il sistema nazionale relativo al lavoro a tempo determinato con le norme dell' Unione europea. La norma rende pertanto possibile il ricorso alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a quarantotto mesi, senza che a ciò consegua l' obbligo di assunzione. La stessa norma esplicita inoltre le modalità di assunzione di personale a tempo indeterminato e di determinazione della pianta organica, nonché di stabilizzazione del personale.

L' articolo 2 è riferito all' utilizzo di risorse già a disposizione di questa Amministrazione, rispettivamente nel Fondo speciale di parte corrente di cui alla TABELLA A e nel fondo speciale di parte capitale - Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla TABELLA B, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, individuando specifiche finalizzazioni, come illustrato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica del decreto.

L' articolo 4 mira ad escludere i parchi divertimento dall' obbligo, in vigore dal 1 luglio 2019, di utilizzare titoli di accesso nominali per gli eventi organizzati in locali di capienza superiore ai 5000 spettatori, secondo quanto previsto dalla misura introdotta



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

nell'ultima legge di Bilancio, con un emendamento del deputato Battelli, al fine di contrastare il fenomeno del bagarinaggio/secondary ticketing. Al riguardo si rappresenta che la norma in parola riguarda solo i parchi divertimento, categoria dello spettacolo viaggiante, che hanno capienze superiori ai 5.000 spettatori (e dunque sarebbero sottoposti all'obbligo di emissione di biglietti nominativi), dunque in numero limitato su tutto il territorio nazionale. Inoltre, la norma non incide sugli assetti concorrenziali del mercato poiché non determina situazioni di disparità tra gli operatori del settore.

Considerato quanto sopra esposto, può, a parere dello Scrivente, sostenersi la presenza congiunta delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 7 del dPCM n. 169 del 2017.

Quanto all'articolo 3, si provvede a trasmettere con nota a parte la relativa relazione AIR.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Avv. Lorenzo D'Ascia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorenzo D'Ascia', written over the typed name.

VISTO: 02 LUG. 2019

Il Capo Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Colella', written over the typed name.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*UFFICIO PER LO SPORT  
IL CAPO UFFICIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UPS 0008597 P-

del 12/07/2019



242529 13

Al Dipartimento per gli affari giuridici e  
legislativi

Oggetto: Richiesta di esenzione dall'AIR con riferimento all'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante "Misure urgenti in materia di beni e attività culturali".

Con riferimento all'articolo 5 del decreto-legge in oggetto, che prevede la nomina di un commissario straordinario per gli eventi connessi alla manifestazione sportiva UEFA Euro 2020, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169, si chiede l'esenzione dall'AIR, in relazione al ridotto impatto dell'intervento, considerata la ricorrenza congiunta delle seguenti condizioni:

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale:

la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitandosi a individuare un commissario straordinario, senza prevedere per il medesimo alcun compenso o rimborso spese;

b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento:

il Commissario straordinario è il solo destinatario delle disposizioni;

c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto:

la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato:

dalla disposizione non derivano modifiche al novero dei contratti di appalto che dovranno essere conclusi, né alle modalità del loro finanziamento, di conseguenza essa non ha alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

VISTO: 17 LUG. 2019

Il Capo Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Michele Sciscioli

€ 4,00